SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 132° — Numero 31

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 6 febbraio 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 6 febbraio 1991, n. 35.

Norme sulla gestione transitoria delle unità sanitarie locali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni intese a disciplinare la gestione transitoria delle unità sanitarie locali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 febbraio 1991;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. I comitati di gestione delle unità sanitarie locali, nonché gli organi collegiali di cui alla legge 15 gennaio 1986, n. 4, restano in carica per l'esercizio delle rispettive funzioni previste dalla legge vigente fino alla costituzione degli organi di cui ai commi 3 e 7.

2. I provvedimenti di cui all'articolo unico, comma 1, lettera *a)*, della legge 15 gennaio 1986, n. 4, i piani di attuazione del piano sanitario regionale e la localizzazione di nuovi presidi e servizi autorizzati sono adottati dal commissario e trasmessi al comitato di garanti di cui al

comma 3, che esprime le proprie osservazioni obbligatoriamente entro quindici giorni dalla trasmissione. Alla scadenza del suddetto termine sono comunque sottoposti all'approvazione delle giunte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché al controllo di legittimità del comitato regionale di controllo.

3. In attesa del riordinamento del Servizio sanitario nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 1991, viene istituito per ogni unità sanitaria locale o unità socio-sanitaria locale un comitato di garanti composto da un numero di membri pari a quello dei componenti dei disciolti comitati di gestione delle relative unità sanitarie locali e delle unità socio-sanitarie locali. Nelle unità sanitarie locali e nelle unità socio-sanitarie locali il cui ambito territoriale coincide con quello della comunità montana le funzioni del comitato di garanti sono svolte dalla giunta della comunità montana; dove coincide o è parte di un comune singolo le funzioni del comitato di garanti sono svolte dal consiglio comunale secondo propria determinazione; dove coincide con l'ambito di più comuni il comitato di garanti è eletto secondo le norme regionali vigenti per le elezioni degli organi delle unità sanitarie locali e delle unità socio-sanitarie locali. In quest'ultimo caso l'elezione del comitato di garanti avviene con voto limitato a quattro quinti dei membri da eleggere, con arrotondamento per difetto della frazione di numero. Non possono far parte dei comitati di garanti i componenti dei consigli e delle assemblee delle regioni e delle province autonome e i consiglieri provinciali.

4. I comitati di garanti sono nominati entro il 31 marzo 1991. In caso di mancata nomina le regioni o le province autonome designano commissari *ad acta* per lo svolgimento di singole attività concernenti le funzioni dei comitati di garanti. Nei casi di violazione di legge le regioni e le province autonome nominano commissari per il compimento di singoli atti.

5. Il comitato di garanti elegge nel proprio seno il presidente e svolge unicamente funzioni di programmazione, indirizzo e controllo sull'attività complessiva della unità sanitaria locale o della unità socio-sanitaria locale. Il comitato di garanti ha accesso agli atti del commissario ed esprime alla giunta regionale o delle province autonome le proprie valutazioni sull'attività complessiva dell'unità sanitaria locale o dell'unità socio-sanitaria locale. Il comitato di garanti trasmette semestralmente una relazione agli enti locali di riferimento territoriale sull'attività svolta dalla unità sanitaria locale o dalla unità socio-sanitaria locale.

6. Per le attività di natura socio-assistenziale, delegate alla unità sanitaria locale o alla unità socio-sanitaria locale dagli enti locali e da questa finanziate con specifiche risorse, i comuni possono confermare la delega, che viene esercitata tramite il commissario, ovvero revocarla e riassumere direttamente la gestione delle funzioni, ovvero conformarsi alla normativa regionale vigente.

7. Tutti i poteri di gestione, ivi compresa la rappresentanza legale, sono riservati, in attesa del predetto riordinamento del Servizio sanitario nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 1991, ad un commissario nominato dall'organo regionale o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, competente in base agli statuti regionali o provinciali. Il commissario è scelto tra persone in possesso del diploma di laurea e di specifici e documentati requisiti attestanti qualificata attività professionale di direzione tecnica o amministrativa di enti o strutture pubbliche o società pubbliche o private di media o grande dimensione, con esperienza almeno quinquennale, ovvero tra persone in possesso di specifici e documentati requisiti attestanti qualificata attività professionale di direzione tecnica o amministrativa di enti o strutture pubbliche o società pubbliche o private di media o grande dimensione, con esperienza almeno decennale. La carica di commissario è incompatibile con quella di componente dei consigli e delle assemblee delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, di consigliere provinciale, di consigliere comunale di comune con oltre cinquemila abitanti, di sindaco, di assessore comunale, di presidente o di assessore di comunità montana. Le funzioni di commissario sono incompatibili per soggetti che abbiano rapporti, anche in regime convenzionale, con l'unità sanitaria locale o rapporti economici o consulenze con strutture che svolgono attività concorrenziali con l'unità sanitaria locale medesima. I requisiti devono essere documentati da appositi *curricula* che devono essere depositati cinque giorni prima della nomina presso la presidenza del consiglio regionale o dei consigli provinciali di Trento e di Bolzano e pubblicati nel bollettino ufficiale dei rispettivi enti regionali o provinciali. L'incarico commissariale non è valutabile ai fini della nomina in organi ordinari di gestione e di amministrazione delle unità sanitarie locali.

8. I commissari delle unità sanitarie locali e delle unità socio-sanitarie locali sono nominati entro il 31 marzo 1991. In caso di mancata nomina entro il termine suddetto, il Ministro della sanità provvede, senza far luogo a preventiva diffida, a nominare un commissario provvisorio, con i requisiti di cui al comma 7, che resta in carica sino alla nomina del commissario da parte della regione o provincia autonoma. Dalla data di nomina del commissario, i comitati di gestione, se non ancora sostituiti dai comitati di garanti, perdono le funzioni gestionali e svolgono, fino al termine di cui al comma 1, le funzioni di questi ultimi. Nei casi in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o di principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, il presidente della giunta della regione o della provincia autonoma, su conforme delibera della rispettiva giunta, provvede alla revoca ed alla conseguente sostituzione del commissario. In caso di inerzia da parte delle regioni o delle province autonome, previo invito ai predetti organi ad adottare le misure indicate, provvede in via sostitutiva il Ministro della sanità.

9. Il commissario delle unità sanitarie locali e delle unità socio-sanitarie locali è coadiuvato, nello svolgimento delle proprie funzioni, dal coordinatore amministrativo e dal coordinatore sanitario e, ove esiste, dal coordinatore dei servizi sociali, che esprimono parere obbligatorio sugli atti di competenza del commissario. Le presidenze delle commissioni di concorso e delle commissioni per gli

appalti sono, di norma, attribuite ai dirigenti responsabili di servizio delle unità sanitarie locali e delle unità socio-sanitarie locali secondo le rispettive competenze.

10. Gli atti del commissario sono inviati, entro dieci giorni dall'adozione, per conoscenza al collegio dei revisori dei conti.

11. Non possono essere nominati membri del comitato di garanti o commissari delle unità sanitarie locali e delle unità socio-sanitarie locali:

a) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 166 del codice penale;

b) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;

c) coloro che sono stati sottoposti, anche con provvedimento non definitivo, ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione prevista dall'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327, e dall'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

d) coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata.

12. Ai componenti del comitato di garanti spetta un compenso pari a due terzi di quello già percepito dai componenti del comitato di gestione della stessa unità sanitaria locale o unità socio-sanitaria locale. Al commissario spetta un compenso in misura fino a cinque volte quello già percepito dal presidente del comitato di gestione, commisurato all'ampiezza dell'unità sanitaria locale o dell'unità socio-sanitaria locale, cui provvedere nell'ambito del bilancio dell'unità stessa. Per i pubblici dipendenti, nei cui confronti la misura del compenso non può essere comunque inferiore al trattamento economico globale in godimento, comprensivo delle indennità aventi carattere di generalità, connesse alle funzioni della qualifica rivestita, la nomina a commissario determina il collocamento in aspettativa senza assegni utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e dell'anzianità di servizio.

13. Le disposizioni di cui al presente decreto si estendono agli ospedali classificati multizonali, con provvedimenti legislativi regionali, ai sensi dell'articolo 18 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e già commissariati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE LORENZO, *Ministro della sanità*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

91G0069

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 4 gennaio 1991.

Dichiarazione dell'esistenza dello stato di necessità al rimpatrio dalla Somalia dei cittadini ivi residenti.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

E

IL MINISTRO DEL TESORO

Viste le segnalazioni pervenute dall'ambasciata d'Italia in Somalia;

Ritenuto che, a seguito dell'intensificarsi e dell'aggravarsi degli episodi di guerra civile che hanno investito anche la città di Mogadiscio, si è venuta a creare sul territorio della Somalia una situazione di carattere eccezionale, che ha costretto i cittadini ivi residenti a rimpatriare;

Visto l'art. 2, commi quarto e settimo, della legge 26 dicembre 1981, n. 763;

Decreta:

1. È dichiarata l'esistenza dello stato di necessità al rimpatrio dalla Somalia dei cittadini ivi residenti, con decorrenza dalla data del 31 dicembre 1990.

Roma, 4 gennaio 1991

Il Ministro degli affari esteri
DE MICHELIS

Il Ministro dell'interno
SCOTTI

Il Ministro del tesoro
CARLI

91A0594

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 9 gennaio 1991.

Aggiornamento del programma d'esame per l'acquisizione del titolo professionale di capo barca della navigazione interna.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 134 del codice della navigazione;

Visti gli articoli 51 e 59 del regolamento per la navigazione interna;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1959 che ha stabilito i programmi d'esame per il conseguimento dei titoli professionali della navigazione interna;

Ritenuta la necessità di aggiornare il programma d'esame per il conseguimento del titolo professionale di capo barca per adeguarlo alle sostanziali modifiche intervenute nei sistemi di navigazione e nelle caratteristiche delle imbarcazioni della navigazione interna;

Decreta:

L'allegato *C* al decreto ministeriale 21 luglio 1959 contenente il programma d'esame per l'acquisizione del titolo professionale di capo barca è sostituito dal seguente:

ALLEGATO *C*

PROGRAMMA DI ESAMI

per il conseguimento del titolo professionale di capo barca della navigazione interna

Le prove d'esame sono le seguenti:

I) *Orale:* della durata di circa mezz'ora, sugli argomenti appresso elencati:

A) Elementi di nomenclatura ed attrezzatura delle navi destinate alla navigazione interna:

1) tipi di navi a propulsione meccanica. Nomenclatura delle loro parti;

2) catene, cavi. Nomenclatura dell'ancora e suo impiego. Impianti a salpare;

3) sistemi di sollevamento apparecchiatura per lavori marittimi/lacuali;

4) dotazione di bordo. Timone e suo impiego.

B) Nozione sui sistemi di propulsione delle navi adibite alla navigazione interna:

1) motori a combustione interna (descrizione e nomenclatura delle loro parti principali) - propulsori.

C) Nozioni di manovra:

1) descrizioni di tutte le manovre necessarie al movimento di una nave a motore e dal posizionamento per lavori lacustri;

2) provvedimenti da adottare in casi di emergenza (incagli, collisione, incendio, uomo in mare, ecc.).

D) Regolamenti:

conoscenza delle principali norme di regolamento per la navigazione interna.

II) *Pratica:* consistente in una manovra di posizionamento con un natante a motore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 1991

Il Ministro: BERNINI

91A0535

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 18 ottobre 1990.

Disposizioni per l'adeguamento dei canoni delle concessioni di aree demaniali marittime.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 10, comma 6, del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito in legge 5 maggio 1989, n. 160;

Visto il decreto 19 luglio 1989 del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1989;

Visto il decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito con modificazioni in legge 26 giugno 1990, n. 165, concernente «Disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonché altre disposizioni urgenti», il quale all'art. 12, comma 6, stabilisce che il Ministro della marina mercantile indichi con proprio decreto, da emanare di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro del tesoro, i criteri per l'adeguamento dei canoni per le concessioni di aree e pertinenze demaniali marittime, e che abroga il comma 2 dell'art. 10 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito con modificazioni in legge 5 maggio 1989, n. 160;

Decreta:

Art. 1.

1. I canoni derivanti dall'applicazione delle tabelle previste dall'art. 15 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito con modificazioni in legge 1° dicembre 1981, n. 692, e relative agli anni fino al 1988, ancorché non ancora approvate ai sensi dell'articolo stesso, s'intendono definitivi.

Analoga natura di definitività è attribuito anche ai canoni per i quali non sia ancora intervenuto il concerto previsto dall'art. 2, comma 3, della legge 21 dicembre 1961, n. 1501.

2. Per l'anno 1990 i canoni per le concessioni di aree demaniali marittime e specchi acquei sono determinati dalle intendenze di finanza, d'intesa con le capitanerie di porto e sentite le amministrazioni comunali territorialmente competenti, moltiplicando per i coefficienti indicati nei successivi articoli 2, 3, e 5 i canoni dovuti nell'anno 1988 ivi compresi quelli definitivi ai sensi del comma 1. Ove siano mutate le dimensioni della concessione rispetto a quelle dell'anno di riferimento, la rideterminazione sarà proporzionale all'area concessa.

Art. 2.

Si applica il coefficiente moltiplicatore quattro per le concessioni relative ai beni che presentino almeno una delle seguenti caratteristiche:

a) beni situati in ambiti territoriali dichiarati turisticamente rilevanti dalle leggi regionali emanate in attuazione dell'art. 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217, o, in mancanza di tali leggi, nelle località ove gli organi collegiali, previsti dall'art. 8 del presente decreto, riscontrino la presenza di elementi oggettivi che ne qualifichino tale rilevanza turistica;

b) beni ubicati nelle immediate vicinanze di approdi turistici o beni asserviti alle strutture ricettive classificate, ai sensi dell'art. 7 della legge 17 maggio 1983, n. 217, a 5 o 4 stelle;

c) beni che, in relazione al rapporto fra l'estensione delle aree o specchi acquei dati in concessione e la parte di effettiva utilizzazione a scopi produttivi, oppure in relazione ai servizi offerti all'utenza, alla qualità e destinazione dei manufatti ed alle caratteristiche di difficile rimozione di questi ultimi, offrano una capacità reddituale compatibile con i canoni determinati ai sensi del presente articolo;

d) beni utilizzati per attività che, seppure di carattere stagionale, si qualifichino per la totale o parziale esclusività del servizio offerto, in relazione alla concorrenza nella zona limitrofa da parte di analoghi esercizi;

e) beni destinati ad uso abitativo da parte di privati, il cui canone non sia stato determinato in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392;

f) beni comunque utilizzati per la somministrazione di pasti e bevande nonché per trattenimenti danzanti o spettacoli di arte varia.

Art. 3.

1. Si applica il coefficiente moltiplicatore tre per i beni concessi per le utilizzazioni di cui all'art. 39 del codice della navigazione e all'art. 37 del relativo regolamento di esecuzione; per le concessioni di cui all'art. 48, secondo comma, lettera *e)*, del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, ancorché non assentite a cooperative; per le utilizzazioni relative ai cantieri navali di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456, e successive modificazioni e integrazioni, nonché per quelli comunque relativi ad aziende che esercitano attività attinenti alla costruzione, manutenzione, riparazione e demolizione di mezzi di trasporto aerei e navali e/o loro componenti.

2. I canoni previsti dal comma precedente si applicano anche alle attività concernenti la maricoltura e l'acquacoltura.

Art. 4.

Si applica il coefficiente moltiplicatore due per le concessioni relative ai beni che posseggono almeno una delle seguenti caratteristiche:

a) beni per i quali il concessionario non abbia un diritto esclusivo di godimento o per i quali il diritto di godimento sia limitato all'esercizio di una specifica attività che non escluda l'uso comune o altre possibili fruizioni consentite da leggi o regolamenti;

b) arenili che, pur rientrando nell'ambito di applicazione dell'art. 2, siano utilizzati da cooperative di lavoro o di servizio o da singoli concessionari associati in cooperative di servizio e si caratterizzino per la gratuità dei servizi generali offerti all'utenza e dell'accesso agli arenili medesimi.

Art. 5.

Per le concessioni di aree demaniali marittime assentite per uso agricolo, i canoni sono determinati ai sensi delle disposizioni contenute nelle leggi sui contratti agrari e per gli affitti dei fondi rustici.

Art. 6.

I canoni annui per la concessione di specchi acquei utilizzati per ormeggi di natanti da diporto di lunghezza non superiore a m 4 f.t., non potranno essere inferiori alla misura prevista dall'art. 16, comma 1, del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito con modificazioni in legge 1° dicembre 1981, n. 692, moltiplicata per il coefficiente quattro.

Art. 7.

Resta ferma la competenza degli enti portuali per la determinazione delle misure dei canoni relativi a concessioni di beni demaniali marittimi e specchi acquei compresi nelle circoscrizioni di rispettiva giurisdizione; canoni che in ogni caso non potranno essere inferiori alle misure previste dal presente decreto, ad esclusione degli immobili adibiti ad uffici dello Stato, la cui utilizzazione è gratuita.

Art. 8.

1. Le intese ed i pareri previsti dall'art. 1, comma 2, sono assunti da appositi organi collegiali, composti da un rappresentante dell'intendenza di finanza, con funzioni di coordinatore, da un rappresentante del compartimento marittimo, e dai rappresentanti dei comuni competenti per le concessioni oggetto delle riunioni, i quali ultimi partecipano con voto consultivo.

2. In sede di prima applicazione del presente decreto, i verbali contenenti le deliberazioni motivatamente adottate per la determinazione dei canoni relativi alle concessioni già assentite, costituiscono titolo esecutivo per la riscossione dei canoni stessi o dei maggiori importi risultanti dalle deliberazioni medesime.

Art. 9.

1. Per l'anno 1990, gli indennizzi dovuti per le utilizzazioni senza titolo dei beni del demanio marittimo decorrenti da data anteriore al 31 dicembre 1988, sono determinati moltiplicando per quattro la misura dell'indennizzo fissato per il 1988 dagli uffici tecnici erariali.

2. Per le utilizzazioni senza titolo decorrenti da data successiva al 31 dicembre 1988, gli indennizzi per l'anno 1990 sono fissati in misura corrispondente a quella risultante dalla stima del competente ufficio tecnico erariale riferita all'anno 1988 moltiplicata per quattro.

Art. 10.

Le misure dei canoni fissate dalle precedenti disposizioni possono essere ridotte fino alla metà in presenza di eventi dannosi di eccezionale gravità che comportino la riduzione della capacità di utilizzazione della concessione. Tali riduzioni sono autorizzate con provvedimento del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro del tesoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 1990

Il Ministro della marina mercantile
VIZZINI

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro del tesoro
CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1990
Registro n. 11 Marina mercantile, foglio n. 421

91A0536

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

DELIBERAZIONE 30 gennaio 1991.

Rimborso all'Enel degli oneri straordinari previsti dalla legge 9 gennaio 1991, n. 9. (Provvedimento n. 2/1991).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1947, n. 363;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, che detta norme per la disciplina delle Casse conguaglio prezzi;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 34 del 6 luglio 1974, con il quale è stata istituita la Cassa conguaglio per il settore elettrico, e successive modificazioni ed integrazioni;

Viste le delibere C.I.P.E. del 23 dicembre 1987 con cui si dispone la chiusura della centrale elettronucleare di Latina e la sospensione dei lavori della centrale elettronucleare di Trino Vercellese e la costituzione di appositi comitati per la valutazione degli oneri connessi all'attuazione delle suddette disposizioni;

Vista la delibera C.I.P.E. 21 dicembre 1988 con cui nel disporre la definitiva interruzione dei lavori della centrale nucleare di Montalto di Castro si è prevista l'integrazione del Comitato per la valutazione degli oneri diretti ed indiretti connessi alle decisioni assunte in materia di energia nucleare e sono state definite le modalità per il rimborso all'Enel dei suddetti oneri attraverso il meccanismo della Cassa conguaglio settore elettrico;

Visti i decreti ministeriali 17 febbraio 1988, 27 giugno 1988 e 23 gennaio 1989 relativi alla istituzione ed alla integrazione dei suddetti Comitati;

Visti i provvedimenti C.I.P. n. 27 del 21 dicembre 1988 e n. 11 del 28 marzo 1990;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale dei prezzi del 24 maggio 1989 con la quale è stata disciplinata l'attività del Comitato per la valutazione degli oneri connessi alle decisioni assunte in materia di energia nucleare;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9 che all'art. 33, secondo punto, prevede che il C.I.P. disponga la reintegrazione all'Enel ed alle imprese appaltatrici dei lavori per la realizzazione delle centrali nucleari degli oneri immediati e diretti derivanti dalla sospensione ed interruzione definitiva dei lavori delle predette centrali, secondo le modalità della deliberazione del C.I.P.E. del 21 dicembre 1988 e della deliberazione del C.I.P. del 24 maggio 1989;

Vista la relazione del Comitato istituito con decreto ministeriale 23 gennaio 1989, con cui sono stati accertati gli oneri delle imprese appaltatrici dei lavori per la realizzazione delle centrali nucleari di cui all'allegata tabella;

D'intesa con il Ministero del tesoro;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

È riconosciuto all'Enel il diritto al rimborso delle somme da corrispondere alle imprese appaltatrici dei lavori per la realizzazione delle centrali nucleari nei limiti indicati nella tabella allegata.

Roma, 30 gennaio 1991

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BATTAGLIA

SOMME DA RIMBORSARE ALL'ENEL PER LA COPERTURA DEGLI ONERI SOSTENUTI DALLE IMPRESE APPALTATRICI PER LA COSTRUZIONE DELLE CENTRALI NUCLEARI.

Nome società	Milioni di lire
CCRT Sistemi S.p.a.	624,4
Cimino I Società consortile a r.l.	3.635,8
Rica S.p.a.	3,5
Vanessa S.p.a.	2,7
S.T.A. Servizi tecnologici avanzati S.p.a.	41,2
Meloni S.p.a.	76,8
Silvani antincendi S.p.a.	95,1
Ceisud S.p.a.	34,0
COMIN Consorzio meridionale per installazioni nucleari	1.186,7
Gecomeccanica S.p.a.	2.654,6
Cal.Go.Fer. S.r.l.	4.154,6
Gemmo impianti S.p.a.	1.746,3
Italimprese industrie S.p.a.	676,2
Montalto mare S.c.n.c.	1.476,0
Bailey esacontrol S.p.a.	36,3
Alfa Standard S.p.a.	231,8
Termovalves S. r.l.	0,4
Tre Pi Progetti S.p.a.	75,0
Obor S.r.l.	57,6
Nuovo Pignone S.p.a.	214,0
Ansaldo Sistemi industriali S.p.a.	159,1
Tecnomatic S.p.a.	91,4
Zerbinati S.p.a.	364,6
Santino e Mario Beraud S.p.a.	17,9
CGE Compagnia generale elettromeccanica S.p.a.	24,9
I.M.A.L. Impresa montaggi Alto Lazio S.r.l.	4.087,5
CBI Engineering S.p.a.	0,8
Cesare Bonetti S.p a.	7,8
ABB Sacc S.p.a.	357,0
Ring-O Valve S.p.a.	464,7
Termomeccanica italiana S.p.a.	143,0
Società Cavi Pirelli S.p.a. - Azienda cavi speciali	158,0
O.M.I.M. S.r.l.	739,0
IMPA S.p.a.	5.569,4
Decalift S.p.a.	22.795,0
CTIP Compagnia tecnica internazionale progetti S.p.a.	1.331,5
Ingg. Grossi & Speier S.p.a.	879,6
STAL Samifi S.p.a.	892,8
Filippo Fochi S.p.a.	134,2
L.L.M. Lavorazioni lamiere meridionali S.r.l.	1.471,2
Flexider S.p.a.	119,0
Belleli Industrie meccaniche S.r.l.	6.922,2
Carlo Monni Elettromeccanica automazione strumentazione	242,6
General Electric Technical Services Company, Inc.	4.806,0
Carlo Gavazzi impianti S.p.a.	3.536,7
Nuova Cimimontubi S.p.a.	4.063,4
IEMSA S.p.a.	4.434,4
Termokimik Corporation impianti e procedimenti industriali S.p.a.	720,5
Fisia S.p.a.	991,7
Aerimpianti S.p.a.	8.641,5
Ansaldo Componenti S.p.a.	12.923,8
Demont Impianti industriali S.r.l.	7.462,7
Codelca S.p.a.	671,2
FIAT Componenti e impianti per l'energia e l'industria S.p.a.	3.550,0
Società Consortile R.I. - R.T.I. - C.E.I. - Elettritalia - C.P.M. S.p.a.	706,3
Consorzio CCN	106 107,6
Vincenzo Pagliuca S r.l.	687,7

91A0551

DELIBERAZIONE 30 gennaio 1991.

Modificazioni al provvedimento C.I.P. n. 15 del 5 marzo 1986 concernente criteri di aggiornamento per l'adeguamento delle tariffe dei gas provenienti da metano distribuiti a mezzo rete urbana. (Provvedimento n. 4/1991).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363, e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 15 del 5 marzo 1986 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale, tra l'altro, il Presidente delegato del C.I.P. è stato delegato ad emanare i provvedimenti recanti le variazioni delle tariffe del gas distribuito a mezzo rete urbana conseguenti alle modifiche dei prezzi di cessione del metano correlate alle variazioni dei prezzi del gasolio uso riscaldamento;

Visti i provvedimenti C.I.P. n. 22 del 2 luglio 1987, n. 13 del 3 maggio 1988, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto che i prezzi del gasolio uso riscaldamento presentano oscillazioni fuori tendenza, sia stagionali che congiunturali;

Considerata la necessità di equilibrare le variazioni positive e negative delle tariffe del metano;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

Il punto 2 del provvedimento C.I.P. n. 15 del 5 marzo 1986 è modificato come segue:

Le tariffe per usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda sono determinate dal C.I.P. al 1° luglio di ciascun anno contestualmente alla revisione tariffaria.

Le tariffe per uso riscaldamento individuale con o senza uso promiscuo, e per tutti gli altri usi, sono soggette a revisione alle date del 1° gennaio, 1° marzo, 1° maggio, 1° luglio, 1° settembre e 1° novembre di ogni anno.

Dette tariffe vengono modificate al verificarsi di variazioni positive o negative del prezzo del gasolio per uso riscaldamento di almeno 11 L./kg corrispondenti a L./mc 5,89 in termini di metano.

Le variazioni sono calcolate come differenza tra la media dei prezzi del gasolio per uso riscaldamento SIF-SIVA, fascia *C)* vigenti nel bimestre precedente quello previsto per la revisione, quali risultano dai valori comunicati dalla CEE ai sensi del provvedimento C.I.P. n. 26/1982, ed il prezzo del gasolio assunto per l'ultima revisione.

Per ogni lira al chilogrammo di tale differenza, le tariffe finali di riscaldamento individuale, con o senza uso promiscuo, ed altri usi vengono adeguate di 0,6045 L./mc di metano con PCS 9.200 Kcal, corrispondenti a 0,0657 L./Mcal.

Il bimestre di riferimento per il calcolo del prezzo del gasolio per riscaldamento va conteggiato dal terz'ultimo mese al giorno 23 dell'ultimo mese precedente alla data della revisione.

Il Presidente delegato del C.I.P. ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, è delegato ad emanare i provvedimenti recanti le variazioni delle tariffe conseguenti alle modifiche dei prezzi di cessione del metano.

Roma, 30 gennaio 1991

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BATTAGLIA

91A0552

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

DELIBERAZIONE 20 dicembre 1990.

Integrazione e modificazioni alle deliberazioni del C.I.P.I. del 13 ottobre 1989 e del 12 aprile 1990 relative agli indirizzi di politica industriale per la reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto il decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito nella legge 15 maggio 1989, n. 181, che prevede misure di sostegno sociale e di reindustrializzazione nelle aree interessate al processo di ristrutturazione della siderurgia pubblica;

Viste le proprie delibere del 13 ottobre 1989 e del 12 aprile 1990 con le quali sono state impartite direttive per la reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica;

Vista la relazione sullo stato di attuazione del programma di reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica trasmessa, ai sensi dell'art. 8, comma 11, della legge soprarichiamata, dal Ministro delle partecipazioni statali in data 20 ottobre 1990;

Viste le note del 23 ottobre, 14 novembre e del 13 dicembre 1990 con le quali il Ministro delle partecipazioni statali, in relazione ad alcuni problemi emersi in sede operativa, ha proposto al CIPI modifiche ed integrazioni alle deliberazioni sopraindicate;

Ravvisata l'esigenza di aggiornare il programma di reindustrializzazione e nello stesso tempo di indicare le misure idonee a conferire piena operatività alle iniziative ivi previste;

Su proposta del Ministro delle partecipazioni statali d'intesa per quanto di competenza, con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Prende atto

della relazione sullo stato di attuazione del programma di reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica invitando i Ministri delle partecipazioni statali, del lavoro e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno a fornire al Comitato gli elementi utili alla valutazione complessiva dell'efficacia degli strumenti pubblici adottati per la promozione delle iniziative produttive e per il recupero dei livelli occupazionali nelle aree siderurgiche, in rispondenza a quanto previsto dall'art. 8, comma 11, della legge n. 181/1989.

Delibera:

1. Il programma speciale di reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica, comprendente le iniziative produttive promosse dalle società del Gruppo IRI indicate nell'allegato 1 della deliberazione del 13 ottobre 1989, è aggiornato nei seguenti termini:

i progetti della società Aeritalia «Revisione motori e componenti velivoli commerciali» e «Revisione accessori aviomotoristici» sono unificati in un nuovo progetto «Revisione motori ed accessori per velivoli commerciali» che richiede investimenti per 110 miliardi di lire e 195 addetti;

l'iniziativa della società Italimpianti «Servizi di manutenzione alle imprese» sarà localizzata nel comune di San Giorgio Jonico (Taranto);

2. La deliberazione del 13 ottobre 1989 è altresì modificata ed integrata nel seguente modo:

al punto 2), primo capoverso, dopo le parole «alle iniziative produttive di beni e servizi» è aggiunto «— escluse quelle attinenti ai centri commerciali —»;

al secondo capoverso nel punto 2 le parole «che prevedono investimenti fissi superiori a 32 miliardi di lire» sono sostituite da «che comportano investimenti eccedenti il limite massimo di cui all'art. 9, comma 8, lettera *b)*, della legge n. 64/1986»;

al punto 3) è aggiunto il seguente comma:

«L'applicabilità delle agevolazioni finanziarie previste dall'art. 6, secondo comma, della legge n. 181/1989 e la conseguente ammissibilità dell'iniziativa al contributo di cui all'art. 74, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 218/1978 si estende anche alle variazioni dei progetti che dovessero comportare investimenti non superiori al 25 per cento dell'investimento iniziale»;

il comma 4 del punto 6) è sostituito dal seguente:

«La somma di 200 miliardi attribuita alla SPI sarà evidenziata dalla stessa società in una specifica voce denominata "contributi ai sensi della legge n. 181/1989" da inserire nell'ambito dei mezzi propri. Ai fini della determinazione delle somme occorrenti alla realizzazione del programma di promozione industriale — da erogarsi secondo le modalità di cui all'art. 8, comma 6 — il Ministro delle partecipazioni statali dovrà tener conto anche dei rimborsi dei capitali relativi ai prefinanziamenti e finanziamenti concessi dalla SPI».

3. Per gli interventi previsti nel punto 4) della deliberazione del 12 aprile 1990, da realizzarsi nell'area di Lovere (Bergamo), l'ambito territoriale di riferimento, costituito dalla provincia di appartenenza di Lovere, è esteso all'area dei comuni di altra provincia ma della stessa regione ubicati entro trenta chilometri di raggio calcolati in linea d'aria dal centro urbano del comune di Lovere.

L'ambito di riferimento è individuato dalla mappa e dal relativo elenco di comuni ivi compresi, di cui all'allegato 1 della presente delibera.

Roma, 20 dicembre 1990

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

ALLEGATO 1

AREA DI CRISI SIDERURGICA
DI LOVERE (BERGAMO)

PROVINCIA DI BERGAMO

Tutti i comuni della provincia

PROVINCIA DI SONDRIO

Castello dell'Acqua
Piateda
Ponte in Valtellina
Teglio

PROVINCIA DI BRESCIA

Adro
Agnosine
Anfo
Angolo
Artogne
Bagolino
Barghe
Berzo Inferiore
Bienno
Bione
Borno
Bovegno
Bovezzo
Braone
Breno
Brescia
Brione
Caino
Capo di Ponte
Capriolo
Castegnato
Casto
Cazzago S. Martino
Cellatica
Cerveno
Ceto
Chiari
Cimbergo
Coccaglio
Collebeato
Collio
Cologne
Concesio
Corte Franca
Corteno Golgi
Darfo Boario Terme
Erbusco
Esine
Gardone Val Trompia
Gianico
Gussago
Irma
Iseo
Lavenone
Lodrino
Losine
Lozio
Lumezzane
Malegno
Marcheno
Marmentino
Marone
Monte Isola
Monticelli Brusati
Nave
Niardo
Odolo
Ome
Ono S. Pietro
Ospitaletto
Ossimo
Paderno Franciacorta
Paisco Loveno
Palazzolo sull'Oglio
Paratico
Paspardo
Passirano
Pianeogno
Pertica Alta
Pertica Bassa
Pezzaze
Pian Camuno
Pisogne
Polaveno
Preseglie
Provaglio d'Iseo
Provaglio Val Sabbia
Rodegno Saiano
Roncadelle
Rovato
Sale Marasino
Sarezzo
Sulzano
Tavernole sul Mella
Travagliato
Treviso Bresciano
Vestone
Villa Carcina
Zone
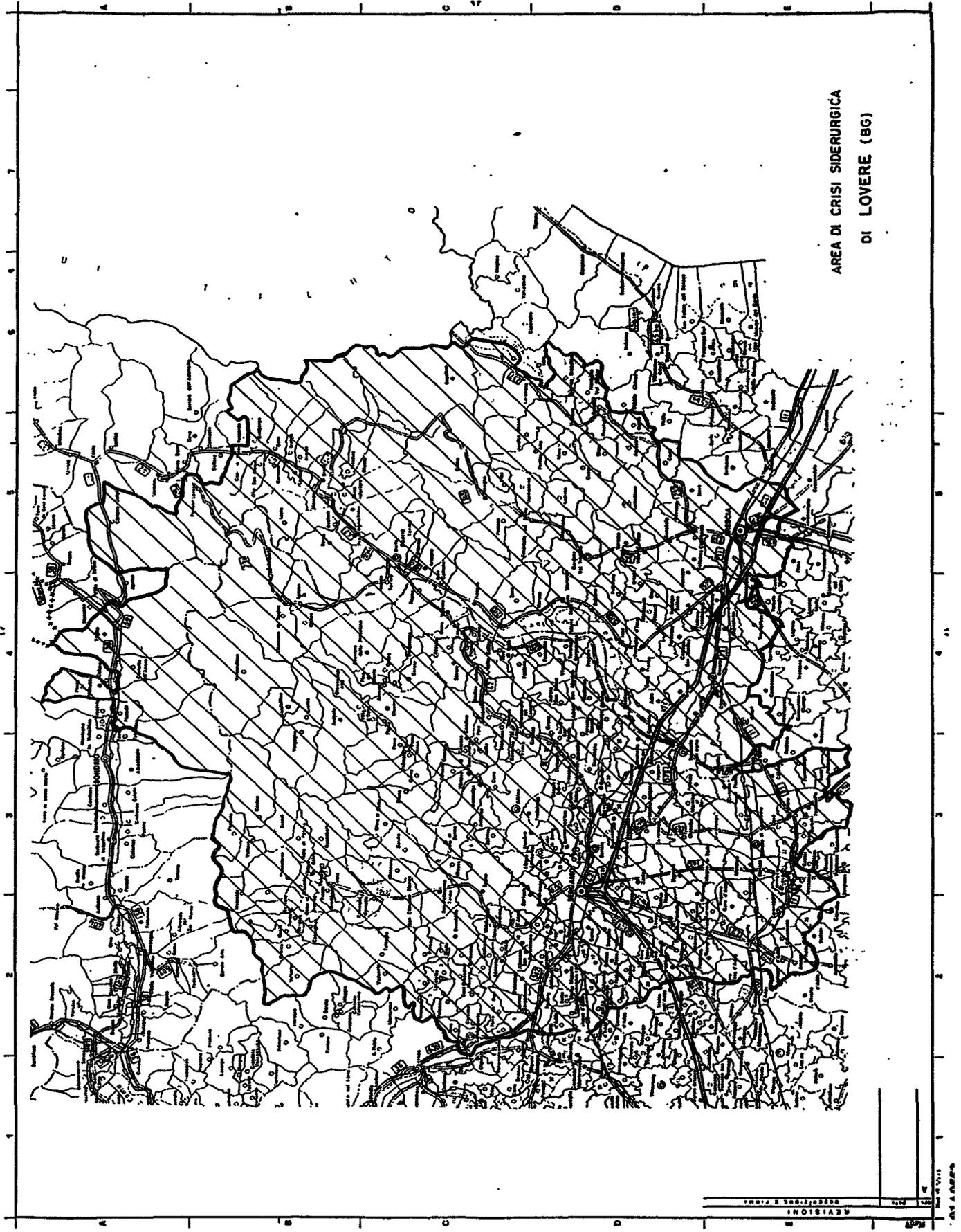
AREA DI CRISI SIDERURGICA
DI LOVERE (BG)

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI PAVIA

DECRETO RETTORALE 10 dicembre 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Pavia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale in data 10 ottobre 1990;

Sentita la facoltà di lettere e filosofia nella seduta del 12 novembre 1990;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Il vigente art. 52, relativo alle lauree conferite dalla facoltà di lettere e filosofia, viene soppresso e così riformulato:

«Art. 52. — La facoltà di lettere e filosofia conferisce le lauree in lettere, in lingue e letterature straniere (europee) e in filosofia.

I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 2.

Il vigente art. 54, relativo all'ordinamento degli studi per il conseguimento della laurea in lingue e letterature straniere moderne, che muta denominazione in quella di «laurea in lingue e letterature straniere (europee)», viene soppresso e così sostituito:

Laurea in lingue
e letterature straniere (europee)

Art. 54. — La durata del corso di studi è di quattro anni.

Il corso di laurea si articola in bienni ed indirizzi. Il primo biennio è comune a tutti gli indirizzi e comprende nove esami, con quattro prove scritte ed orali di lingua. Il secondo biennio si articola in tre indirizzi (filologico-letterario, linguistico-glottodidattico, storico-culturale), ciascuno dei quali comprende dieci esami con tre prove scritte e orali di lingua.

Gli esami delle lingue e letterature straniere comprendono per ciascun anno di corso una prova scritta e orale di lingua, le cui modalità sono determinate dal consiglio di corso di laurea.

Per le discipline a scelta libera, la scelta dello studente può aver luogo fra tutte le discipline attivate o mutuabili.

Le discipline sono incluse nelle seguenti aree didattiche:

a) Aree delle lingue e letterature straniere:

a1) area di anglistica:

letteratura anglo-americana;
letteratura dei Paesi di lingua inglese;
letteratura inglese medievale;
letteratura inglese moderna e contemporanea;
lingua e letteratura inglese;
storia della lingua inglese;

a2) area di francesistica:

letteratura dei Paesi francofoni;
letteratura francese moderna e contemporanea;
lingua e letteratura francese;
storia della lingua francese;

a3) area di germanistica:

letteratura dei Paesi di lingua tedesca;
letteratura tedesca moderna e contemporanea;
lingua e letteratura nederlandese;
lingue e letterature scandinave;
lingua e letteratura tedesca;
lingua e letteratura tedesca medievale;
storia della lingua tedesca;

a4) area di ispanistica:

letteratura ispano-americana;
letteratura spagnola moderna e contemporanea;
lingua e letteratura catalana;
lingua e letteratura spagnola;
storia della lingua spagnola;

a5) area di lusitanistica:

letteratura brasiliana;
lingua e letteratura portoghese;
storia della lingua portoghese;

a6) area di slavistica:

lingua e letteratura bulgara;
lingua e letteratura ceca;
lingua e letteratura polacca;
lingua e letteratura russa;
lingua e letteratura serbo-croata;
storia della letteratura russa contemporanea;
storia della lingua russa;

a7) area ugro-finnica:

lingua e letteratura finlandese;
lingua e letteratura ungherese;

a8) area della lingua e letteratura romena:

lingua e letteratura romena;

a9) area della lingua e letteratura neogreca:

lingua e letteratura neogreca.

b) Area di italianistica:

dialettologia italiana;
filologia italiana;
filologia medievale e umanistica;
letteratura del Rinascimento;
letteratura italiana;
lingua e letteratura italiana;
storia della grammatica italiana;
storia della letteratura italiana moderna e contemporanea;
storia della lingua italiana.

c) Area di scienze del linguaggio:

fonetica e fonologia;
glottologia;
linguistica applicata;
linguistica balcanica;
linguistica francese;
linguistica generale;
linguistica germanica;
linguistica inglese;
linguistica matematica;
linguistica romanza;
linguistica russa;
linguistica slava;
linguistica spagnola;
linguistica tedesca;
psicolinguistica;
semiotica;
sociolinguistica;
storia della linguistica.

d) Area di scienze glottodidattiche:

glottodidattica;
linguistica applicata;
sociolinguistica.

e) Area di scienze dell'educazione:

metodologia didattica;
pedagogia;
psicologia;
psicologia dell'età evolutiva.

f) Area di scienze geografiche:

geografia;
geografia umana;
storia della geografia;
storia delle esplorazioni geografiche.

g) Area di scienze filosofiche:

estetica;
filosofia della scienza;
filosofia morale;
filosofia teoretica;
logica;
storia della filosofia;
storia della filosofia antica;
storia della filosofia medievale;
storia della filosofia moderna e contemporanea.

h) Area di lingue e culture classiche:

archeologia e storia dell'arte greca e romana;
filologia egeo-anatolica;
filologia greco-latina;
grammatica greca e latina;
letteratura greca;
letteratura latina;
storia della letteratura latina medievale;
storia della lingua greca;
storia della lingua latina.

i) Area di scienze dell'arte, della musica e dello spettacolo:

storia del teatro;
storia dell'arte contemporanea;
storia dell'arte lombarda;
storia dell'arte medievale;
storia dell'arte moderna;
storia della musica;
storia e critica del cinema.

k) Area di scienze filologiche:

ebraico e lingue semitiche comparate e filologia semitica;
filologia italiana;
filologia germanica;
filologia romanza;
filologia slava;
filologia ugro-finnica;
letteratura provenzale;
storia della lingua francese;
storia della lingua inglese;
storia della lingua portoghese;
storia della lingua spagnola;
storia della lingua russa;
storia della lingua tedesca.

l) Area di scienze storiche:

paleografia e diplomatica;
storia contemporanea;
storia del Cristianesimo;
storia del Risorgimento;
storia economica e sociale dell'età moderna e contemporanea;
storia economica e sociale del Medioevo;
storia economica e sociale del mondo antico;
storia greca;
storia medievale;
storia moderna;
storia romana con esercitazioni di epigrafia romana;
storia orientale antica.

m) Area delle scienze storico-culturali:

antropologia culturale;
storia della cultura francese;
storia della cultura inglese;
storia della cultura ispanica;
storia della cultura tedesca;
storia della scienza e della tecnica;
storia delle religioni.

n) Area di scienze della letteratura:

biblioteconomia e bibliografia;
letterature moderne comparate;
metrica e stilistica;
stilistica e retorica;
storia della critica;
teoria della letteratura.

o) Area di scienze della comunicazione:

filosofia del linguaggio;
linguistica generale;
semiotica.

Il primo biennio comune prevede le seguenti annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua;

due della lingua e letteratura triennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua;

una di letteratura italiana, cui è propedeutica una prova scritta;

una di scienze storiche;

una di scienze del linguaggio;

una a scelta libera (la scelta può aver luogo tra tutte le discipline attivate o mutuabili);

una a scelta guidata (la scelta è limitata alle discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: area della lingua e letteratura quadriennale, area della lingua e letteratura triennale, italianistica, scienze storico-culturali, scienze della letteratura, scienze geografiche, lingue e culture classiche).

Il secondo biennio si articola in tre indirizzi: filologico-letterario, linguistico-glottodidattico, storico-culturale.

L'indirizzo filologico-letterario comprende le seguenti annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua;

una della lingua e letteratura triennale, con la relativa prova scritta e orale di lingua;

una della filologia afferente alla lingua quadriennale;

una della filologia afferente alla lingua triennale;

due dell'area della lingua e letteratura quadriennale;

due a scelta libera;

una a scelta guidata (la scelta è tra le discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: scienze della letteratura, lingue e culture classiche, italianistica, scienze glottodidattiche).

L'indirizzo linguistico-glottodidattico comprende le seguenti annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua;

una della lingua e letteratura triennale, con la relativa prova scritta e orale di lingua;

una della filologia afferente alla lingua quadriennale;

una di scienze del linguaggio;

una di scienze glottodidattiche;

una di scienze dell'educazione;

due a scelta libera;

una a scelta guidata (la scelta è tra le discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: area della lingua e letteratura quadriennale, area della lingua e letteratura triennale, scienze filosofiche, scienze della comunicazione).

L'indirizzo storico-culturale comprende le seguenti annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua;

una della lingua e letteratura triennale, con la relativa prova scritta e orale di lingua;

una della filologia afferente alla lingua quadriennale;

una di scienze storiche;

due da scegliersi tra le seguenti aree: scienze filosofiche, scienze geografiche, scienze dell'arte, della musica e dello spettacolo;

due a scelta libera:

una a scelta guidata (la scelta è tra le discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: scienze storico-culturali, area della lingua e letteratura quadriennale, lingue e culture classiche, italianistica).

Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente dovrà seguire i corsi e superare gli esami per un totale di diciannove esami con sette prove scritte ed orali di lingue straniere. La tesi di laurea verrà scelta all'interno dell'indirizzo di specializzazione e quadro della civiltà della lingua quadriennale. Il diploma di laurea menzionerà sia la lingua quadriennale sia l'indirizzo di specializzazione.

Disposizioni transitorie

Gli studenti già iscritti al corso di laurea all'atto dell'entrata in vigore del presente ordinamento potranno completare gli studi previsti dal precedente ordinamento del rispettivo corso di laurea. La facoltà stabilirà le modalità di convalida di tutti gli esami sostenuti, qualora gli studenti già iscritti optino per il nuovo ordinamento. L'opzione potrà essere esercitata fino ad un termine pari alla durata legale del corso di studi.

Art. 3.

Nel vigente art. 56 - Norme comuni, relativo alle modalità per sostenere l'esame di laurea, viene soppresso l'ultimo comma.

Art. 4.

Il vigente art. 57, relativo all'abbreviazione dei corsi per il conseguimento di altra laurea, viene soppresso e così riformulato:

Art. 57. — I laureati in lettere, o in lingue e letterature straniere (europee) o in filosofia, che aspirano rispettivamente ad altra laurea possono essere iscritti al terzo o al quarto anno del rispettivo corso quando ciò sia consentito dal *curriculum* dei loro studi precedenti.

Essi debbono seguire i corsi e sostenere gli esami che vengono prescritti caso per caso.

I corsi pluriennali dei tre corsi di laurea importano un esame alla fine di ogni anno di corso.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pavia, 10 dicembre 1990

Il rettore: SCHMID

91A0554

UNIVERSITÀ DI VERONA

DECRETO RETTORALE 22 novembre 1990.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Verona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1983, n. 766, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1989, concernente modificazioni alla tabella XVIII-*bis* dell'ordinamento didattico universitario, corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria;

Viste le proposte di modifica di statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Verona;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto n. 1592/33;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Verona è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'ordinamento didattico del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria è così modificato:

a) Gli insegnamenti del triennio:

19) neuropatologia e psicopatologia (semestrale);

23) patologia speciale medica e metodologia clinica (compresa la pediatria);

sono soppressi e sostituiti dai seguenti insegnamenti:

19) neurologia (semestrale);

23) medicina interna.

b) All'elenco degli insegnamenti complementari alla denominazione dell'insegnamento di pediatria, per l'adeguamento di cui sopra, viene apposta l'indicazione «semestrale»; nello stesso elenco viene aggiunto l'insegnamento di psichiatria (semestrale).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Verona, 22 novembre 1990

Il rettore: CASSARINO

91A0577

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 17 gennaio 1991, F.L. n. 2/91.

Certificazioni per la dimostrazione del tasso di copertura nel 1990 dei costi dei servizi a domanda individuale, del servizio di nettezza urbana e del servizio acquedotto.

A tutte le amministrazioni provinciali

A tutti i comuni

A tutte le comunità montane

A tutti i consorzi di enti locali

Ai prefetti della Repubblica

Ai commissari del Governo nelle province autonome di Trento e Bolzano

Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta

e, per conoscenza:

Al Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali

Alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti Ministero dell'interno - Sezione enti locali

Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato

Al Ministero delle finanze - Ragioneria generale della finanza locale

Al Ministero del bilancio e della programmazione economica

Alla Cassa depositi e prestiti

Al commissario dello Stato nella regione siciliana

Al rappresentante del governo nella regione sarda

Al rappresentante del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia

Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario

Al presidente della commissione di coordinamento nella Valle d'Aosta

Agli uffici regionali di riscontro amministrativo del Ministero dell'interno - Presso le prefetture dei capoluoghi di regione

Alla Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno

All'A.N.C.I.

All'U.P.I.

All'U.N.C.E.M.

All'Istituto centrale di statistica

§ 1. *Premessa.*

Com'è noto, ai sensi dell'art. 14, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 38, i costi complessivi di gestione dei servizi pubblici a domanda individuale, del servizio per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto, per l'anno 1990, dovevano essere coperti dagli enti locali gestori, con tariffe o tasse, in misura non inferiore a quella stabilita, rispettivamente, dalle medesime disposizioni di legge. L'inosservanza comporta la sanzione della perdita della parte di fondo perequativo calcolata sulla base del reciproco del reddito medio pro-capite provinciale corrisposto a titolo provvisorio nel 1990 ad amministrazioni provinciali e comuni, ai sensi dell'art. 7, comma 4 e dell'art. 8, comma 5, del predetto decreto-legge.

In base al comma 5 del precitato art. 14, con decreto del Ministro dell'interno n. 13215/740401 del 31 ottobre 1990, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, sentite l'A.N.C.I e l'U.P.I., ed allegato alla presente, sono state stabilite le modalità delle certificazioni per l'attestazione del rispetto delle precitate disposizioni di legge.

Le medesime certificazioni sono state stampate dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, con modalità tali da consentirne l'assoggettamento a procedure di controllo ed elaborazione a mezzo di lettore ottico, unitamente al citato decreto approvativo ed alla presente circolare.

Il summenzionato Istituto provvederà direttamente alla fornitura a prefetture, commissariati del Governo nelle province autonome ed alla presidenza della giunta regionale della Valle d'Aosta, in numero sufficiente ad assicurare la distribuzione agli enti locali.

Codesti uffici vorranno provvedere, con la massima urgenza, ciascuno per l'ambito territoriale di competenza, alla distribuzione agli enti locali, al fine di consentire la presentazione della certificazione, debitamente redatta, nel termine perentorio del 31 marzo 1991, fissato dalla legge.

A ciascuna provincia, a ciascun comune, a ciascuna comunità montana ed a ciascun consorzio vanno forniti una copia del decreto, una copia della presente circolare e tre modelli di certificazione, secondo lo specifico tipo di ente.

Si raccomanda di consegnare a ciascun ente solo modelli destinati allo specifico tipo di ente, in quanto l'uso di modulistica predisposta per un diverso tipo di ente inficia la validità della certificazione (ad es.: non è valida la certificazione prodotta da un comune sul modello per i consorzi).

§ 2. *Enti tenuti alla certificazione.*

Sono tenuti alla certificazione tutte le province, escluse quelle autonome, tutti i comuni, tutte le comunità montane e tutti i consorzi.

I predetti enti debbono trasmettere la certificazione anche per le proprie aziende.

La certificazione deve essere prodotta anche nel caso in cui questa risulti, in tutto o in parte, negativa in quanto l'ente rispettivamente, non eroga alcun servizio o eroga solo alcuni servizi. Essa è, infatti, unica e distinta in più parti relative ai vari tipi di servizi, per cui l'omessa trasmissione di tutta o di solo una parte della certificazione (anche se negativa) costituisce inadempimento all'obbligo di legge, al pari della trasmissione oltre il termine fissato e del mancato raggiungimento della percentuale minima di copertura dei costi per ciascun tipo di servizio.

§ 3. *Modulistica per la certificazione.*

3.1 - La certificazione deve essere redatta esclusivamente sul modello ufficiale a lettura ottica, approvato con decreto di cui alla premessa, stampato e fornito dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

È fatto assoluto divieto all'uso di modulistica diversa, sia essa stampata o fotocopia.

3.2 - Il modello è distinto per tipo di ente:

modello per i comuni;
modello per le amministrazioni provinciali o per le comunità montane;
modello per i consorzi.

È fatto assoluto divieto all'uso di modulistica diversa da quella specifica per il tipo di ente.

È altresì fatto divieto di introdurre modificazioni alla modulistica.

3.2.1 - Modello per i comuni.

È composto di cinque pagine e di quattro quadri:

Quadro 1 o frontespizio: composto di una sola pagina, con esso, oltre ai dati generali dell'ente (codice, denominazione, bollo, ecc.), si attesta, genericamente, che il contenuto dell'intera certificazione corrisponde realmente alle risultanze degli atti amministrativi e contabili dell'ente (il tutto è indicato in modo particolareggiato sul modello).

Quadro 2: composto di due pagine (quadro 2.1 e quadro 2.2), è destinato a contenere, oltre ad alcuni dati generali dell'ente, tutti i dati dei servizi a domanda individuale, necessari per il calcolo del tasso di copertura dei costi da indicare nell'apposito spazio in fondo al quadro 2.2.

Quadro 3: composto di una sola pagina, è destinato a contenere, oltre ad alcuni dati generali dell'ente, tutti i dati del servizio di nettezza urbana, necessari per il calcolo del tasso di copertura dei costi da indicare nell'apposito spazio a fondo pagina.

Quadro 4: composto di una sola pagina, è destinato a contenere, oltre ad alcuni dati generali dell'ente, tutti i dati del servizio acquedotto, necessari per il calcolo del tasso di copertura dei costi da indicare nell'apposito spazio a fondo pagina.

3.2.2 - Modello per amministrazioni provinciali o per comunità montane.

È composto di cinque pagine e di quattro quadri:

come al punto 3.2.1.

3.2.3 - Modello per i consorzi.

È composto di sette pagine e di cinque quadri:

per i primi quattro quadri come al punto 3.2.1.

Quadro 5: composto di due pagine, è destinato a contenere l'elenco degli enti consorziati.

§ 4. *Redazione della certificazione.*

4.1 - La certificazione, come già sottolineato al punto 2., deve, in ogni caso, essere composta da tutte le pagine che costituiscono il modello ufficiale e deve essere redatta solo ed esclusivamente su quest'ultimo.

4.2 - La certificazione deve essere compilata esclusivamente con l'uso di macchine dattilografiche, quale che sia il tipo di carattere.

4.3 - I dati devono essere inseriti negli spazi a ciascuno di loro riservati, evitando di coprire i bordi degli spazi stessi.

4.4 - Non devono essere riportate indicazioni manuali o altri caratteri non esplicitamente richiesti. Non devono essere aggiunte annotazioni di qualsiasi tipo né ulteriori voci e non devono essere operate sostituzioni del testo che modifichino l'integrità del modello. Non devono essere effettuate abrasioni o cancellature.

4.5 - Elementi essenziali ad ogni pagina della certificazione, da riportare negli appositi spazi, sono:

il codice dell'ente, composto di dieci cifre (la prima cifra identificativa della zona geografica, le due cifre successive della regione, le ulteriori tre della provincia e le ultime quattro identificative dell'ente) e desumibile dalla comunicazione delle spettanze contributive del 1991. Per la certificazione dei consorzi il codice ente verrà riportato dallo stesso Ministero;

il luogo e la data (composta di sei cifre di cui due per il giorno, due per il mese e due per l'anno);

la firma del presidente (o del sindaco per i comuni), la firma del segretario e la firma del ragioniere (ove tale ultima figura non sia prevista nell'organico dell'ente o non sia ricoperta, in luogo della firma si apporrà la dizione «non esiste»); il temporaneo impedimento a qualsiasi titolo non può assolvere i suddetti soggetti dall'obbligo della firma.

4.6 - Elementi essenziali del frontespizio (quadro 1) di ciascun tipo di certificazione, in aggiunta a quelli del punto 4.5 e da apporre negli appositi spazi, sono:

la denominazione dell'ente;

il bollo dell'ente.

4.7 - Per ogni tipo di servizio (cioè sui quadri 2.1, 3 e 4) è indispensabile indicare l'esistenza o la non esistenza dei relativi servizi barrando una delle apposite caselle, rispettivamente quella del «SI» oppure quella del «NO».

4.7.1 - Barrando il riquadro del «SI» relativo all'esistenza di servizi occorre indicare tutti i dati finanziari, relativi ai servizi, richiesti dal modello, nonché il tasso di copertura calcolato sulla base dei dati esposti.

4.7.2 - Barrando il riquadro del «NO» relativo alla non esistenza dei relativi servizi, sul quadro non va apposta nessun'altra indicazione (né zeri, né trattini, né barrette, né le diciture «negativo» in mezzo al modello) all'infuori delle indicazioni di cui al punto 4.5.

4.8 - Tutti i valori finanziari indicati sulla certificazione devono essere espressi in migliaia di lire, arrotondando i singoli importi per eccesso o per difetto a seconda che si superi o meno le 500 lire. Di conseguenza tutti i totali sia per riga che per colonna devono essere indicati tenendo presenti gli arrotondamenti effettuati, in modo che vi sia corrispondenza ed in modo da ottenere corrette quadrature.

4.9 - Per ogni singolo tipo di servizio esistente occorre indicare, oltre ai relativi dati finanziari, il codice «tipo di gestione» che va rilevato dall'allegato n. 2 alla presente circolare. Si sottolinea come vi sia corrispondenza biunivoca tra l'indicazione dei dati finanziari e l'indicazione del codice predetto così come vi è corrispondenza biunivoca tra entrambe queste indicazioni e l'indicazione dell'esistenza di servizi.

Eccezione è fatta nel caso in cui i servizi sono gestiti con una delle forme consortili di cui ai codici 4, 7 e 8 o con la forma della concessione ad impresa privata di cui al codice 5, del precitato allegato 2.

In questi casi, infatti, è necessario indicare l'esistenza del servizio ed il codice tipo di gestione, indicando tra i dati finanziari solo la quota di pertinenza tanto per i costi di gestione che per le entrate.

Sovviene a questo punto fare alcune precisazioni:

se un comune ha un servizio (ad es.: il servizio acquedotto) con gestione consortile ed è ente capo consorzio (codice tipo di gestione 7) è tenuto alla presentazione della certificazione in quanto ente comunale (indicando l'esistenza del servizio ed il codice tipo di gestione 7) ed altresì alla presentazione di un'altra certificazione in quanto consorzio, contenente i dati relativi a tutti gli enti consorziati;

allo stesso modo se trattasi di ente consorziato (codice 8) il comune presenterà la certificazione con l'indicazione dell'esistenza del servizio e del codice tipo di gestione 8 ed il consorzio, dal canto suo, presenterà apposita certificazione relativa a tutti gli enti consorziati.

4.10 - Qualora il personale adibito ai servizi pubblici locali di che trattasi svolga anche altre mansioni, l'ente da cui detto personale dipende dovrà imputare al relativo costo di gestione soltanto l'onere corrispondente a retribuzione lorda ed oneri riflessi spettante a quel personale in proporzione al numero di ore lavorate ai fini dell'espletamento dei servizi di cui sopra (servizi a domanda individuale, acquedotto o, in ispecie, nettezza urbana).

4.11 - La legge impone l'indicazione tra i costi dell'ammortamento tecnico, con le modalità previste. Lascia liberi gli enti di aggiungere anche l'ammortamento finanziario.

4.12 - Per tutti i servizi il termine accertamento è riferito a formale atto di gestione che ha evidenziato il credito dell'amministrazione, il creditore e l'importo ed è attestato da documentazione ufficiale acquisita agli atti.

4.13 - La percentuale di copertura deve essere indicata comunque con due cifre decimali e con arrotondamento da operarsi per eccesso o per difetto sui millesimi (cioè sulla terza cifra decimale).

Esempi:

36 % va indicato come 36,00%;
49,995% va indicato come 49,99%;
70,012% va indicato come 70,01%;
83,516% va indicato come 83,52%;
56,068% va indicato come 56,07%.

§ 5. *Errori rilevati sulle certificazioni degli anni precedenti.*

Si fa presente che le procedure di controllo e di elaborazione a mezzo del lettore ottico delle certificazioni dimostrative della copertura dei costi di taluni servizi per l'anno 1990, sono state appesantite in modo eccessivo dal rilevante numero di irregolarità riscontrate sulle certificazioni stesse. Le irregolarità hanno, infatti, inficiato le procedure già predisposte al punto che si è dovuto integrarle con complessi accorgimenti tecnici.

Pertanto, al fine di evitarne il ripetersi si elencano le irregolarità maggiormente riscontrate:

mancata indicazione dell'esistenza o meno dei servizi;

apposizione di legende complementari alla barratura dell'apposita casella relativa alla non esistenza del servizio;

indicazione manuale o errata del codice o spaziatura dei componenti o mancata indicazione dello stesso;

mancata indicazione del luogo e/o della data su tutte o su alcune pagine della certificazione;

mancata indicazione del codice tipo di gestione in corrispondenza ai dati indicati e viceversa;

mancata apposizione delle firme su tutte o su alcune pagine della certificazione;

indicazione sulla certificazione di valori finanziari espressi in lire anziché in migliaia;

mancata indicazione di totali di riga o di colonna in corrispondenza ai valori parziali indicati e viceversa;

errori di calcolo nelle somme da effettuarsi per riga e per colonna;

erroneo calcolo del tasso di copertura del costo dei servizi;

mancata indicazione del tasso di copertura;

errori dattilografici nella redazione della certificazione che inficiano la validità dei valori indicati;

correzioni con sbianchettatura o con indicazioni manuali;

correzioni manuali o dattiloscritte in aggiunta ai valori errati;

apposizione di barre o trattini o zeri in quei campi in cui l'ente ha valori finanziari nulli;

aggiunta di campi non previsti o di annotazioni.

§ 6. *Conseguenze delle inadempienze e delle irregolarità.*

Costituiscono presupposto inappellabile, secondo il dettato della legge, per l'irrogazione della sanzione, ad amministrazioni provinciali e comuni, le seguenti situazioni, tanto singolarmente considerate quanto cumulate ad altre:

a) il mancato raggiungimento della percentuale minima di copertura dei costi di uno o più servizi (per i servizi a domanda individuale, come è evidenziato dalla certificazione, il tasso è calcolato cumulativamente per tutti i servizi);

b) la mancata presentazione, per qualsiasi motivo, della certificazione;

c) la presentazione si una certificazione incompleta, composta di un numero di pagine inferiore a quelle del modello ufficiale;

d) la presentazione della certificazione oltre il termine perentorio del 31 marzo 1991;

e) la presentazione della certificazione su di un modello che non sia quello ufficiale.

Per quanto riguarda il punto *a)* si precisa che la omessa indicazione degli «Accertamenti», contestuale all'indicazione degli «Impegni», comporta un tasso di copertura pari a zero.

Per il punto *b)* si precisa, inoltre, che in tale caso rientrano tutte quelle certificazioni sulle quali mancano una o più firme dei soggetti a ciò tenuti.

In quanto al punto *c)*, esso discende dalla considerazione che la certificazione è unica e, pertanto, va redatta e presentata nella sua interezza.

Occorre, infine, sottolineare che le certificazioni redatte in modo difforme dalle istruzioni specificate al § 4 o che, in sostanza presentino una o alcune delle irregolarità elencate al § 5 saranno, da questo Ministero, rimesse agli enti per le correzioni, con l'assegnazione di un breve termine per la ripresentazione, scaduto il quale gli enti saranno considerati inadempienti e sanzionabili con la motivazione di cui al punto *b)*.

§ 7. *Modalità di presentazione della certificazione.*

Le certificazioni debbono essere presentate — in duplice esemplare — improrogabilmente entro il più volte richiamato termine del 31 marzo 1991 alle prefetture competenti per territorio, ai commissariati del Governo nelle province autonome di Trento e Bolzano per gli enti delle rispettive province ed alla Presidenza della giunta regionale della Valle d'Aosta per gli enti di quella regione.

Sono valide, oltre alle consegne manuali a mezzo corriere, anche quelle postali comprovate dalla data della raccomandata postale con avviso di ricevimento.

Ai fini del rispetto del predetto termine, faranno fede nel primo caso, il bollo-datario apposto sulla lettera di trasmissione dell'ente dagli uffici predetti e nel secondo caso, il bollo-datario apposto dall'ufficio postale (entrambi anteriori o al massimo uguali alla data del 31 marzo 1991).

§ 8. *Adempimenti delle prefetture, dei commissariati del Governo e della presidenza della giunta regionale della Valle d'Aosta.*

Le prefetture e gli altri uffici sopraindicati sono invitati a voler provvedere ai seguenti adempimenti:

8.1 - Comunicare telegraficamente entro e non oltre il 15 aprile 1991 al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'Amministrazione civile - Direzione centrale per la finanza locale e per i servizi finanziari, una situazione dalla quale risultino, distinti per tipo di ente:

a) il numero delle certificazioni complete acquisite;

b) il numero complessivo delle certificazioni complete acquisite entro il prescritto termine del 31 marzo 1991;

c) il numero delle certificazioni complete acquisite oltre il termine prescritto [la somma del punto *b)* e del punto *c)* deve essere uguale a quella del punto *a)*];

d) il numero degli enti inadempienti [pari alla differenza tra il numero degli enti presenti nella provincia ed il numero degli enti che hanno trasmesso le certificazioni, di cui al punto *a)*].

Con l'occasione si prega di voler specificare se il comune capoluogo e l'amministrazione provinciale abbiano adempiuto.

8.2 - Effettuare il controllo sulle certificazioni secondo le indicazioni riportate nell'allegato n. 1 alla presente circolare con la maggiore precisione possibile, considerato che i documenti devono essere assoggettati a lettura ottica.

8.3 - Invitare le amministrazioni locali, ove necessario, a provvedere alla rettifica delle certificazioni erronee, previa sostituzione dell'atto e fornendo altri modelli in bianco.

8.4 - Trattenere ai propri atti un esemplare delle certificazioni unitamente alle lettere di trasmissione ed a tutti gli elementi necessari ad accertare l'adempimento entro il termine prescritto.

8.5 - Inviare l'originale delle certificazioni al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'Amministrazione civile - Direzione centrale per la finanza locale e per i servizi finanziari - Via Cesare Balbo n. 39, piano III.

Le certificazioni devono essere accompagnate tassativamente e per ciascun tipo di ente dai tre elenchi — in duplice copia — allegati alla presente circolare debitamente firmati, i quali hanno valore di attestazione.

La trasmissione deve avvenire entro il termine del 30 aprile 1991, possibilmente a mezzo di corriere speciale.

8.6 - Fornire assicurazione di adempimento alla presente circolare, non appena in possesso.

p. *Il Ministro:* LA COMMARE

ALLEGATO 1

NOTE

per la revisione delle certificazioni relative al tasso di copertura del costo dei servizi di province, comuni, comunità montane e consorzi.

ANNO 1990

1. Riscontro della completezza della certificazione, cioè che questa sia composta di un numero di pagine nella seguente misura:

1.1. certificazione di comuni relativa alla copertura minima di legge per i costi dei servizi a domanda individuale, acquedotto e nettezza urbana . . . . pagine n. 5

1.2. certificazione di amministrazioni provinciali o di comunità montane relativa alla copertura minima di legge per i costi dei servizi a domanda individuale, acquedotto e nettezza urbana . . . . pagine n. 5

1.3. certificazione per i consorzi relativa alla copertura minima di legge per i costi dei servizi a domanda individuale, acquedotto e nettezza urbana . . . . pagine n. 6 (come minimo)

2. Riscontro delle firme su ogni pagina.

3. Riscontro dell'esattezza del codice ente su ogni pagina.

4. Riscontro dell'indicazione di luogo e data su ogni pagina.

5. Riscontro che tutti i valori finanziari, indicati al «Quadro 2», al «Quadro 3» e al «Quadro 4», siano espressi in migliaia di lire.

6. Riscontro che nessun importo o indicazione tocchi i margini del riquadro relativo.

7. Riscontro che siano puntualmente fornite tutte le indicazioni ed in particolare.

7.1. *Servizi a domanda individuale.*

7.1.1. Riscontro della barratura della casella «SI» se il servizio è esistente e, corrispondentemente, della compilazione del quadro. Se il servizio non è esistente, la barratura della casella «NO» implica la mancanza di valori (sono, comunque, da apporre il codice ente, il luogo, la data e le firme).

7.1.2. Riscontro che il tipo di gestione sia codificato secondo le accluse istruzioni, già allegate alla circolare n. 2/90 F.L. del 31 gennaio 1990.

7.1.3. Riscontro dell'indicazione del codice tipo di gestione «7» da parte dell'ente capo consorzio. Nel caso di ente consorziato, non capo consorzio, il codice deve essere il n. «8».

7.1.4. Riscontro che, nel caso del consorzio, l'ente abbia indicato la quota parte di pertinenza sia per i costi di gestione che per le entrate.

7.1.5. Riscontro che ogni totale di riga e di colonna, dei costi di gestione, corrisponda alla somma degli importi che lo compongono.

7.1.6. Riscontro che i totali di riga delle entrate corrispondano alla somma degli importi che li compongono.

7.1.7. Riscontro che il tasso di copertura indicato sia effettivamente determinato dal rapporto percentuale fra il totale degli accertamenti e il totale degli impegni esposti sul quadro stesso.

7.1.8. Riscontro che la percentuale di copertura del costo dei servizi sia indicata con due decimali, con arrotondamento, per eccesso o per difetto a secondo che superi o meno i cinque millesimi.

7.2. *Servizio di nettezza urbana.*

7.2.1. Riscontro della barratura della casella «SI» se il servizio è esistente e, corrispondentemente, della compilazione del quadro. Se il servizio non è esistente, la barratura della casella «NO» implica la mancanza di valori (sono, comunque, da apporre il codice ente, il luogo, la data e le firme).

7.2.2. Riscontro che siano indicate il numero e la data delle delibere di istituzione e di aumento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nonché le relative comunicazioni al Ministero delle Finanze. Nel caso di mancato adeguamento della tariffa è necessario che siano barrate le caselle della delibera e della trasmissione al Ministero delle Finanze.

7.2.3. Riscontro che il tipo di gestione sia codificato secondo le accluse istruzioni, già allegate alla circolare n. 2/90 F.L. del 31 gennaio 1990.

7.2.4. Riscontro dell'indicazione del codice tipo di gestione «7» da parte dell'ente capo consorzio. Nel caso di ente consorziato, non capo consorzio, il codice deve essere il n. «8».

7.2.5. Riscontro che, nel caso del consorzio, l'ente abbia indicato la quota parte di pertinenza sia per i costi di gestione che per le entrate.

7.2.6. Riscontro che ogni totale di riga e di colonna, dei costi di gestione, corrisponda alla somma degli importi che lo compongono.

7.2.7. Riscontro che i totali di riga delle entrate corrispondano alla somma degli importi che li compongono.

7.2.8. Riscontro che il tasso di copertura indicato sia effettivamente determinato dal rapporto percentuale fra il totale degli accertamenti della sola tassa iscritta a ruolo ed il totale degli impegni riferiti esclusivamente allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani esposti sul quadro stesso (rispettivamente, alla colonna F riga A ed alla colonna E riga 3 - Impegni).

7.2.9. Riscontro che la percentuale di copertura del costo dei servizi sia indicata, al massimo con due decimali, con arrotondamento, per eccesso o per difetto a secondo che superi o meno i cinque millesimi.

7.3. *Servizio di acquedotto.*

7.3.1. Riscontro della barratura della casella «SI» se il servizio è esistente e, corrispondentemente, della compilazione del quadro. Se il servizio non è esistente, la barratura della casella «NO», implica la mancanza di valori (sono, comunque, da apporre il codice ente, il luogo, la data e le firme).

7.3.2. Riscontro che sia stata effettuata l'indicazione del numero e della data delle delibere di istituzione e di adeguamento della tariffa per l'acquedotto. Nel caso di mancato adeguamento sia barrata la casella.

7.3.3. Riscontro che il tipo di gestione sia codificato secondo le accluse istruzioni, già allegate alla circolare n. 2/90 F.L. del 31 gennaio 1990.

7.3.4. Riscontro che i totali di riga dei costi di gestione corrispondano alla somma degli importi che li compongono.

7.3.5. Riscontro che il tasso di copertura indicato sia effettivamente determinato dal rapporto percentuale fra gli accertamenti e gli impegni esposti sul quadro stesso.

7.3.6. Riscontro che la percentuale di copertura del costo del servizi sia indicata con due decimali, con arrotondamento per eccesso o per difetto, a secondo che superi o meno i cinque millesimi.

7.3.7. Riscontro dell'indicazione del codice tipo di gestione «7» da parte dell'ente capo consorzio. Nel caso di ente consorziato, non capo consorzio, il codice deve essere il n. «8».

7.3.8. Riscontro che, nel caso del consorzio, l'ente abbia indicato la quota parte di pertinenza sia per i costi di gestione che per le entrate.

7.3.9. Riscontro che gli enti locali appartenenti a consorzi indicati nell'elenco ricompreso nel certificato del consorzio abbiano l'indicazione dell'appartenenza al consorzio sul proprio certificato. Per gli enti consorziati appartenenti ad altra provincia la notizia deve corrispondere a quella richiesta alla prefettura competente.

ALLEGATO 2

CODICI DEL TIPO DI GESTIONE

Codice 1: servizio gestito in economia.

Codice 2: servizio gestito con azienda municipalizzata.

Codice 3: servizio gestito con azienda provincializzata.

Codice 4: servizio gestito con azienda consortile.

Codice 5: servizio in concessione ad impresa privata.

Codice 6: servizio in concessione ad imprese ed enti pubblici.

Codice 7: servizio con gestione consortile, ente capo consorzio.

Codice 8: servizio con gestione consortile, ente consorziato.

Codice 9: servizio con altra fattispecie di gestione.

ALLEGATO 3

MODELLO A)

PREFETTURA DI ____________________ ____________________, li ____________________

allegato alla lettera

n. ____________________ del ____________________

CERTIFICAZIONE PER LA DIMOSTRAZIONE DEL TASSO DI COPERTURA
DEI COSTI DI ALCUNI SERVIZI PER L'ANNO 1990

ELENCO DEGLI ENTI CHE HANNO PRODOTTO LA CERTIFICAZIONE COMPLETA
ENTRO IL TERMINE DEL 31 MARZO 1991 (1) (2)

1) TIPO DI ENTE (3) (4) :

a) AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE ☐
E
COMUNITA' MONTANE ☐

b) AMMINISTRAZIONI COMUNALI ☐

c) CONSORZI ☐

2) TOTALE NUMERO ENTI DELL'ELENCO n. ☐

CODICE ENTE	DENOMINAZIONE ENTE	CODICE ENTE	DENOMINAZIONE ENTE

I certificati sono stati sottoposti al prescritto controllo.

IL DIRETTORE DEL III SETTORE IL PREFETTO

1) Da trasmettere in duplice copia separatamente per tipo di ente.
2) Per certificazione completa si intende quella composta da un numero di pagine pari al modello ufficiale.
3) Utilizzare il modello per una sola delle tre tipologie di enti a), b) o c).
4) Barrare con una "X" le apposite caselle.

MODELLO 9)

PREFETTURA DI ____________________ ____________________, il ____________________

allegato alla lettera

n. ______________ del ______________

CERTIFICAZIONE PER LA DIMOSTRAZIONE DEL TASSO DI COPERTURA
DEI COSTI DI ALCUNI SERVIZI PER L'ANNO 1990

ELENCO DEGLI ENTI CHE HANNO PRODOTTO LA CERTIFICAZIONE COMPLETA
OLTRE IL TERMINE DEL 31 MARZO 1991 (1) (2).

1) TIPO DI ENTE (3) (4) :

a) AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE ☐
E
COMUNITA' MONTANE ☐

b) AMMINISTRAZIONI COMUNALI ☐

c) CONSORZI ☐

2) TOTALE NUMERO ENTI DELL'ELENCO n. ☐

CODICE ENTE	DENOMINAZIONE ENTE	CODICE ENTE	DENOMINAZIONE ENTE

I certificati sono stati sottoposti al prescritto controllo.

IL DIRETTORE DEL III SETTORE IL PREFETTO

1) Da trasmettere in duplice copia separatamente per tipo di ente.
2) Per certificazione completa si intende quella composta da un numero di pagine pari al modello ufficiale.
3) Utilizzare il modello per una sola delle tre tipologie di enti a), b) o c).
4) Barrare con una "X" le apposite caselle.

MODELLO C)

PREFETTURA DI ____________________ ____________________, il ____________________

allegato alla lettera

n. ______________ del ______________

CERTIFICAZIONE PER LA DIMOSTRAZIONE DEL TASSO DI COPERTURA
DEI COSTI DI ALCUNI SERVIZI PER L'ANNO 1990

ELENCO DEGLI ENTI CHE NON HANNO PRODOTTO LA CERTIFICAZIONE
O CHE HANNO PRODOTTO UNA CERTIFICAZIONE INCOMPLETA (1) (2)

1) TIPO DI ENTE (3) (4) :

a) AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE ☐
E ☐
COMUNITA' MONTANE

b) AMMINISTRAZIONI COMUNALI ☐

c) CONSORZI ☐

2) TOTALE NUMERO ENTI DELL'ELENCO n. ☐

ENTI CHE NON HANNO PRODOTTO LA CERTIFICAZIONE		ENTI CHE HANNO PRODOTTO LA CERTIFICAZIONE INCOMPLETA	
CODICE ENTE	DENOMINAZIONE ENTE	CODICE ENTE	DENOMINAZIONE ENTE
	TOTALE ENTI		TOTALE ENTI

I certificati sono stati sottoposti al prescritto controllo.

IL DIRETTORE DEL III SETTORE IL PREFETTO

1) Da trasmettere in duplice copia separatamente per tipo di ente.
2) Per certificazione incompleta si intende quella composta da un numero di pagine inferiore al modello ufficiale.
3) Utilizzare il modello per una sola delle tre tipologie di enti a), b) e c).
4) Barrare con una "X" le apposite caselle.

91A0530

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca delle registrazioni di presidi medico-chirurgici

Si comunica che con decreto ministeriale n. 727/R in data 29 dicembre 1990 sono state revocate d'ufficio le registrazioni di presidi medico-chirurgici nazionali ed esteri di cui all'allegato elenco.

Si richiama all'attenzione delle aziende produttrici, che i prodotti di cui è stata revocata la registrazione devono essere subito ritirati dal commercio e, con effetto immediato, non possono essere oggetto di vendita.

ALLEGATO

ELENCO DELLE REVOCHE D'UFFICIO DI REGISTRAZIONI DI PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI

Presidio medico-chirurgico	Azienda produttrice	Numero di registrazione
Cinto erniario Brook	Giulio Speranza con sede in La Spezia, via Napoli 2-14	2855
Para Cresolina	Chimindustria con sede in Milano, via Lepontina, 9	1210
Nergale	A. Donini con sede in Milano, via De Filippo, 4	125,67
Actirina	Consonno con sede in Milano, via Vivaio	192,54
Lindal 3	Brilli Cattarini e C. con sede in Milano, via Cavour, 9	1383
Creodolfina	Dolcat Marcantile con sede in Milano, via G. B. Soresina, 16	3432
Insetticida aerosol Domuspray	Domuspray con sede in Milano, via Caracciolo, 26	3626
Cerolin	Siria con sede in Milano, via Mengoni, 4	3424
Pulcicida Tat	F. Maino con sede in Milano, via Sibari, 5	154/16
Antiparassitario Radical	F. Maino con sede in Milano, via Sibari, 5	141/3
Neofrancoformio	F. Maino con sede in Milano, via Sibari, 5	169/31
NA.PI.DI	Perelli Paradisi con sede in Milano, via Palla, 1	2593
Emol spray	Marelli raffineria oli minerali con sede in Milano, via Paleocapa, 4	1504
Insetticida profumato Gabbiani emulsionabile	Lab. chimico applicato Gabbiani Angelo con sede in Milano, via C. Poma, 61	1403
Insetticida profumato Gabbiani	Lab. chimico applicato Gabbiani Angelo con sede in Milano, via C. Poma, 61	1344
SR - 70 - E	S.I.C.A.S. con sede in Palermo, via T. Angelini, 15	5553
D.M.L. - 60	S.I.C.A.S. con sede in Palermo, via T. Angelini, 15	3865
Sicaphos L.D.	S.I.C.A.S. con sede in Palermo, via T. Angelini, 15	3986
Sicadiammine	S.I.C.A.S. con sede in Palermo, via T. Angelini, 15	3271
SR - 65 - E	S.I.C.A.S. con sede in Palermo, via T. Angelini, 15	4114
Flagellum D.D.T.	Agostini Giuseppe con sede in Parma, via Montesanto, 13	1135
Kaput	Rob Rosay con sede in Padova, via Monte Cero, 4	6948
Disinfettante Duomo	Paganini e Villani con sede in Milano, via Leopardi, 15	145,7
Mugaldeideform	Milanoil con sede in Milano-Lambrate, via C. Flaminio, 1	1143
Kriss 1943	S.A.L.C.I.M. con sede in Milano, via D. Cirillo, 16	196/58
Saxane	Wilson con sede in Milano, via Rugabella, 2	3543
Gasdesin	S.A.F.I.Z. con sede in Milano, viale V. Veneto, 22	3644

Presidio medico-chirurgico	Azienda produttrice	Numero di registrazione
Ciapa - Ratt	Faccini Gaetano con sede in Milano, via Zuretti, 33	3624
Hexacid	Guido Mazzucchelli con sede in Milano, corso Magenta, 2	1279
Germicida Anyx B.T.C. 50%	Anyx Ital. con sede in Milano, via Fatebenefratelli, 19	1202
Steril spray	Steril con sede in Milano, via G. Prima, 15	9530
Susact - I.C.A.	Industria chimica ambrosiana con sede in Milano, corso P. Nuova, 2	3418
P.A. 99	Industria chimica ambrosiana con sede in Milano, corso P. Nuova, 2	4329
Icafen	Industria chimica ambrosiana con sede in Milano, corso P. Nuova, 2	3317
D.D.T. - I.C.A.	Industria chimica ambrosiana con sede in Milano, corso P. Nuova, 2	3330
Valasan	Porro Carlo con sede in Milano, via Eustacchi, 54	1505
Diomiral	Farber Ref con sede in Milano, via Imperia, 35	8386
ABC	Tana S. An. lavorazione cere con sede in Milano, via Schiapparelli, 2,4	6615
Tanasik	Tana S. An. lavorazione cere con sede in Milano, via Schiapparelli, 2,4	6876
Tana-00	Tana S. An. lavorazione cere con sede in Milano, via Schiapparelli, 2,4	7186
Sicathon 50E	Sicas con sede in Palermo, via T. Angelini, 15	3869
Formutox 60	Sicas con sede in Palermo, via T. Angelini, 15	3123
Sicarion	Sicas con sede in Palermo, via T. Angelini, 15	3224
Dithiorod	Sicas con sede in Palermo, via T. Angelini, 15	4278
Aerosol Sicas	Sicas con sede in Palermo, via T. Angelini, 15	3789
Dithor 80	Sicas con sede in Palermo, via T. Angelini, 15	4207
Sicathon 64	Sicas con sede in Palermo, via T. Angelini, 15	3080
Sicam'P8	Sicas con sede in Palermo, via T. Angelini, 15	3327
Zamine	Mylva S.r.l. con sede in Milano, via Pareto, 25	1227
Cià cià	Elka s.n.c. con sede in S. Angelo Lodigiano - Melegnano	7566
Spiteful	Testa Pasquale con sede in Milano, corso Garibaldi, 55	3279
Pinodor 3D	C.I.P.I. con sede in Milano, via Bianca di Savoia, 17	7788
Fish - Ichood	Victor Redon con sede in Milano, via Bigli, 24	7308
Mix	Cairo Francesco con sede in Milano, viale Piave, 6	1336
Vale	Magik con sede in Milano, via P. Sottocorno, 46	5300
KL 22	Magik con sede in Milano, via P. Sottocorno, 46	7144
Wupi	Magik con sede in Milano, via P. Sottocorno, 46	6813
Eda	Magik con sede in Milano, via P. Sottocorno, 46	5740
Lunoform	F. Cairo con sede in Milano, viale Piave, 6	1337
Alfacresol	F. Cairo con sede in Milano, viale Piave, 6	1251
Siringhe in plastica	Endopharm con sede in Pomezia (Roma), via Industria, 5/9	10046
Revulsan	Farmaceutici Gazzini con sede in Firenze, via F. Cilea, 4	11830
Zamaformio	Zama con sede in Caserta, via Verdi, 62	2371
4 D	Farmedi con sede in Palermo, via P. Sperone, 106	2429
Acido fenico paglierino	Ind. Der. Catrami con sede in Palermo, via Colonna Rotta, 148	35
Grano cicutato topicida	Tornabene Felice con sede in Palermo, via Turrini, 16	172/34
Purisol	Società chimica agricola con sede in Brescia, via Foppa, 6	1396
Cloraqua	Croce Bianca con sede in Brescia, via Monte Ortigara, 6	9962

91A0560

MINISTERO DEL TESORO

N. 23

Corso dei cambi del 1° febbraio 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1111,550	1111,550	1111,55	1111,550	1111,550	1111,550	1111,500	1111,550	1111,550	1111,55
E.C.U.	1544,750	1544,750	1547 —	1544,750	1544.750	1544.750	1544.800	1544,750	1544,750	1544,75
Marco tedesco	750,610	750,610	751 —	750,610	750,610	750,610	750.640	750,610	750,610	750,61
Franco francese	220,850	220,850	221,50	220,850	220,850	220,850	220.860	220,850	220.850	220,85
Lira sterlina	2184,300	2184,300	2185 —	2184.300	2184.300	2184,300	2184.300	2184,300	2184.300	2184,30
Fiorino olandese	665.970	665,970	666,50	665.970	665.970	665.970	665.950	665.970	665.970	665,97
Franco belga	36,493	36,493	36.50	36,493	36,493	36,493	36.493	36,493	36,493	36,49
Peseta spagnola	11,995	11,995	12.05	11,995	11,995	11,995	11.994	11,995	11.995	11,99
Corona danese	195,140	195,140	195,25	195,140	195,140	195,140	195.150	195.140	195.140	195.14
Lira irlandese	1996,200	1996,200	1998 —	1996,200	1996,200	1996,200	1997	1996.200	1996.200	-
Dracma greca	7,035	7.035	7,05	7,035	7,035	7,035	7,035	7,035	7.035	--
Escudo portoghese	8,522	8,522	8,52	8.522	8,522	8.522	8.521	8,522	8.522	8,52
Dollaro canadese	956,500	956,500	962 —	956.500	956,500	956,500	956.930	956,500	956,500	956,50
Yen giapponese	8.429	8,429	8,43	8,429	8,429	8,429	8.425	8,429	8.429	8,42
Franco svizzero	882.540	882,540	883,50	882,540	882.540	882,540	882,840	882.540	882.540	882.54
Scellino austriaco	106,735	106,735	106,80	106.735	106,735	106,735	106,735	106,735	106,735	106,73
Corona norvegese	192,050	192,050	192 —	192,050	192,050	192,050	192,050	192.050	192,050	192,05
Corona svedese	200,880	200,880	200,75	200,880	200,880	200,880	200.900	200,880	200,880	200,88
Marco finlandese	309,400	309,400	309 —	309,400	309,400	309,400	309.500	309,400	309,400	—
Dollaro australiano	865,200	865,200	868	865,200	865,200	865,200	865 —	865.200	865.200	865.20

Media dei titoli del 1° febbraio 1991

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	68.950
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	98,800
» 12% (Beni Esteri 1980)	101,625
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,700
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	97,400
» » » 22- 6-1987/91	96,700
» » » 18- 3-1987/94	82,125
» » » 21- 4-1987/94	81,550
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	95,075
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99,625
» » » 10% 18- 4-1987/92	98,075
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	97,450
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	92,625
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	94,075
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	93,025
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,975
» » » TR 2,5% 1983/93	93,775
Certificati di credito del Tesoro Ind. 18- 2-1986/91	99,975
» » » » 1- 3-1984/91	99,975
» » » » 18- 3-1986/91	99,950
» » » » 1- 4-1984/91	100,025
» » » » 1- 5-1984/91	100,125
» » » » 1- 6-1984/91	100,075
» » » » 1- 7-1984/91	100 —
» » » » 1- 8-1984/91	100,350
» » » » 1- 9-1984/91	100,325
» » » » 1-10-1984/91	100,350
» » » » 1-11-1984/91	100,275
» » » » 1-12-1984/91	100,225
» » » » 1- 1-1985/92	100,175
» » » » 1- 2-1985/92	100.250
» » » » 18- 4-1986/92	100,400
» » » » 19- 5-1986/92	100,200

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	20- 7-1987/92	100.100
» » » »	19- 8-1987/92	100.225
» » » »	1-11-1987/92	99.900
» » » »	1-12-1987/92	99.800
» » » »	1- 1-1988/93	99.600
» » » »	1- 2-1988/93	99.800
» » » »	1- 3-1988/93	99.750
» » » »	1- 4-1988/93	99.725
» » » »	1- 5-1988/93	100.025
» » » »	1- 6-1988/93	100.025
» » » »	18- 6-1986/93	99.325
» » » »	1- 7-1988/93	100.325
» » » »	17- 7-1986/93	99.125
» » » »	1- 8-1988/93	100.525
» » » »	19- 8-1986/93	98.525
» » » »	1- 9-1988/93	100.125
» » » »	18- 9-1986/93	98.350
» » » »	1-10-1988/93	99.925
» » » »	20-10-1986/93	98.700
» » » »	1-11-1988/93	99,925
» » » »	18-11-1986/93	98.950
» » » »	19-12-1986/93	100.050
» » » »	1- 1-1989/94	99.700
» » » »	1- 2-1989/94	99,875
» » » »	1- 3-1989/94	99.675
» » » »	15- 3-1989/94	99.450
» » » »	1- 4-1989/94	99.300
» » » »	1- 9-1988/94	98,825
» » » »	1-10-1987/94	98.725
» » » »	1-11-1988/94	98.675
» » » »	1- 1-1990/95	98.500
» » » »	1- 2-1985/95	99,900
» » » »	1- 3-1985/95	97.875
» » » »	1- 3-1990/95	98.225
» » » »	1- 4-1985/95	97,425
» » » »	1- 5-1985/95	97,425
» » » »	1- 5-1990/95	98.050
» » » »	1- 6-1985/95	97.250
» » » »	1- 7-1985/95	98,475
» » » »	1- 7-1990/95	98 —
» » » »	1- 8-1985/95	97,500
» » » »	1- 9-1985/95	97.200
» » » »	1-10-1985/95	97,500
» » » »	1-11-1985/95	97,500
» » » »	1-12-1985/95	97,900
» » » »	1- 1-1986/96	97.900
» » » »	1- 1-1986/96 II	100.875
» » » »	1- 2-1986/96	98,350
» » » »	1- 3-1986/96	98.350
» » » »	1- 4-1986/96	98 -
» » » »	1- 5-1986/96	97.975
» » » »	1- 6-1986/96	98.175
» » » »	1- 7-1986/96	97,900
» » » »	1- 8-1986/96	97,125
» » » »	1- 9-1986/96	97,300
» » » »	1-10-1986/96	95.600
» » » »	1-11-1986/96	95,750
» » » »	1-12-1986/96	96,825
» » » »	1- 1-1987/97	96.125
» » » »	1- 2-1987/97	96,275
» » » »	18- 2-1987/97	96 —
» » » »	1- 3-1987/97	96.375
» » » »	1- 4-1987/97	96.050
» » » »	1- 5-1987/97	95.825
» » » »	1- 6-1987/97	96,350
» » » »	1- 7-1987/97	95.900
» » » »	1- 8-1987/97	95,925
» » » »	1- 9-1987/97	97 —

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	12,50%	1- 3-1991	100,025
» » »	11,50%	1-11-1991	98,925
» » »	11,50%	21-12-1991	98.925
» » »	9.25%	1- 1-1992	97,700
» » »	9,25%	1- 2-1992	97,625
» » »	11.00%	1- 2-1992	98.400
» » »	9.15%	1- 3-1992	97.525
» » »	12,50%	17- 3-1992	99.375
» » »	9,15%	1- 4-1992	97.025
» » »	11,00%	1- 4-1992	97,875
» » »	12.50%	1- 4-1992	99,425
» » »	12,50%	1- 4-1990/92	99,300
» » »	12.50%	18- 4-1992	99.325
» » »	9,15%	1- 5-1992	96,750
» » »	11,00%	1- 5-1992	97.575
» » »	12,50%	1- 5-1992	99.325
» » »	12,50%	17- 5-1992	99.225
» » »	9,15%	1- 6-1992	96.750
» » »	10,50%	1- 7-1992	98.550
» » »	11,50%	1- 7-1992	98.075
» » »	11,50%	1- 8-1992	97.800
» » »	12.50%	1- 9-1992	98.975
» » »	12,50%	1-10-1992	98.975
» » »	12,50%	1- 2-1993	99.325
» » »	12.50%	1- 7-1993	98.400
» » »	12.50%	1- 8-1993	98.150
» » »	12,50%	1- 9-1993	97.875
» » »	12.50%	1-10-1993	97.875
» » »	12,50%	1-11-1993	97.875
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	97.900
» » »	12,50%	17-11-1993	97.850
» » »	12.50%	1-12-1993	97.650
» » »	12,50%	1- 1-1994	97.925
» » »	12.50%	1- 1-1990/94	97.325
» » »	12.50%	1- 2-1990/94	97.350
» » »	12.50%	1- 3-1990/94	97.150
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	97.075
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	97.125
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	97,150
» » »	12.50%	1- 6-1990/97	94.275
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	94 —

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	16- 7-1984/91	11.25%	99.975
» » » »	21- 9-1987/91	8.75%	98.275
» » » »	21- 3-1988/92	8.50%	97,150
» » » »	26- 4-1988/92	8.50%	97.350
» » » »	25- 5-1988/92	8.50%	96.950
» » » »	22-11-1984/92	10.50%	101.450
» » » »	22- 2-1985/93	9.60%	98.475
» » » »	15- 4-1985/93	9.75%	98,900
» » » »	22- 7-1985/93	9.00%	98.100
» » » »	25- 7-1988/93	8.75%	94.900
» » » »	28- 9-1988/93	8.75%	94.375
» » » »	26-10-1988/93	8.65%	94.600
» » » »	22-11-1985/93	8.75%	97.050
» » » »	28-11-1988/93	8.50%	93.500
» » » »	28-12-1988/93	8.75%	93.900
» » » »	21- 2-1986/94	8.75%	95.925
» » » »	25- 3-1987/94	7.75%	92 —
» » » »	19- 4-1989/94	9.90%	96.775
» » » »	26- 5-1986/94	6.90%	90,725
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	95,875
» » » »	30- 8-1989/94	9.65%	95,425
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	96,700
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	104,475
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	105,050
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	95,775

Il contabile del portafoglio dello Stato. MAROLDA

91M01021

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 gennaio 1991

In attuazione del dispósto di cui ai decreti ministeriali del 19 gennaio 1991 relativi alla emissione dei B.O.T. fissata per il 30 gennaio 1991, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novanta giorni con scadenza il 30 aprile 1991 è di L. 97,12, quello dei buoni a centottantuno giorni con scadenza il 30 luglio 1991 è di L. 94,20 e quello dei buoni a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 30 gennaio 1992 è di L. 88,60, comprensivi della maggiorazione di 5 centesimi stabilita nei predetti decreti.

91A0615

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti società esercenti attività fiduciaria e di revisione

Con decreto interministeriale 24 gennaio 1991 emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, la società «Friulrevi - Società fiduciaria e di revisione del Friuli-Venezia Giulia S.r.l.», con sede legale in Udine, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di quella di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Con decreto interministeriale 24 gennaio 1991 emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, la società «A & T S.r.l.», con sede legale in Bologna, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

91A0559

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa «Scogliettо 50», in Castiglione della Pescaia, e nomina del commissario governativo.

Con decreto ministeriale 28 novembre 1990 ai sensi dell'art. 2543 del codice civile sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Scoglietto 50», con sede in Punta Ala - Castiglione della Pescaia (Grosseto), costituita il 20 febbraio 1973 per rogito notaio Vladimiro De Carolis, ed è nominato commissario governativo, per un periodo di sei mesi, l'avv. Piergiorgio Benigni, via Dardanelli, 3.

91A0557

Scioglimento di società cooperative

Con decreti ministeriali 13 dicembre 1990 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa mista «Assofrigo - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Milano, costituita per rogito Gentile in data 15 giugno 1982, rep. 8117, reg. soc. 216240, tribunale di Milano;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa F.P.A. di facchinaggio, pulizia e autotrasporto merci per conto terzi a responsabilità limitata», con sede in Milano, costituita per rogito Stipa in data 15 luglio 1980, rep. 166902, reg. soc. 196559, tribunale di Milano;

società cooperativa edilizia «Associazione ciclisti veterani lombardi - Cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Milano, costituita per rogito Maffi in data 30 settembre 1974, rep. 150536, reg. soc. 161333, tribunale di Milano;

società cooperativa mista «Informazione cooperativa - Società cooperativa a r.l.», con sede in Milano, costituita per rogito Raja in data 9 maggio 1975, rep. 111517, reg. soc. 167239, tribunale di Milano;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa lirica italiana» a responsabilità limitata, con sede in Milano, costituita per rogito Gnecchi Erofilo in data 28 gennaio 1949, rep. 15492, reg. soc. 65996, tribunale di Milano;

società cooperativa di produzione e lavoro «Italnord - Soc. coop. a r.l.», con sede in Milano, costituita per rogito Mario Simone in data 19 novembre 1984, rep. 19913, reg. soc. 239925, tribunale di Milano;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Arcobaleno '74 - S.r.l.», con sede in Milano, costituita per rogito Notari in data 14 febbraio 1974, rep. 53915, reg. soc. 163393, tribunale di Milano;

società cooperativa edilizia «Villa Litta - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Milano, costituita per rogito Cazzaniga Donesmondi in data 22 novembre 1982, rep. 27962, reg. soc. 221244, tribunale di Milano;

società cooperativa edilizia «Santa Giustina - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Milano, costituita per rogito Cazzaniga Donesmondi in data 22 novembre 1982, rep. 27961, reg. soc. 221247, tribunale di Milano;

società cooperativa edilizia «Fata Morgana - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Milano, costituita per rogito Fiore in data 8 novembre 1982, rep. 31972, reg. soc. 221110, tribunale di Milano;

società cooperativa edilizia «Cooperativa Pantigliate - Società a responsabilità limitata», con sede in Milano, costituita per rogito Sessa in data 30 ottobre 1956, rep. 22431, reg. soc. 97680, tribunale di Milano;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Pitagora - Città studi a r.l.», con sede in Milano, costituita per rogito Schiavo in data 3 luglio 1958, rep. 117696, reg. soc. 103051, tribunale di Milano;

società cooperativa di produzione e lavoro «C.O.P.A.P. - Cooperativa posteggiatori - Appalti pulizia» a responsabilità limitata, con sede in Milano, costituita per rogito Bivona (coadiutore del dott. Scannone) in data 10 settembre 1961, rep. 58746, reg. soc. 113236, tribunale di Milano;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Fiamme oro Milano a r.l.», con sede in Milano, costituita per rogito Mezzanotte in data 15 febbraio 1980, rep. 209991 reg. soc. 192971, tribunale di Milano;

società cooperativa di consumo «Cooperativa Galileo Galilei - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Milano, costituita per rogito Salvo in data 21 aprile 1975, rep. 20835, reg. soc. 166569, tribunale di Milano;

società cooperativa di produzione e lavoro «Collettivo editoriale Librirossi cooperativa a r.l.», con sede in Milano, costituita per rogito Raja in data 7 aprile 1977, rep. 114029, reg. soc. 174866, tribunale di Milano;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Antonella - Società a responsabilità limitata», con sede in Milano, costituita per rogito Maffi in data 30 settembre 1974, rep. 150533, reg. soc. 161332, tribunale di Milano;

società cooperativa edilizia «Pescatori Center cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Milano, costituita per rogito Cavallone in data 9 aprile 1974, rep. 6254, reg. soc. 159426, tribunale di Milano;

società cooperativa di produzione e lavoro «I.T.A.L.A. - Imprese Teatrali Artisti Lirici Associati» a responsabilità limitata, con sede in Milano, costituita per rogito Olivares in data 1° giugno 1950, rep. 4356/1153, reg. soc. 74775, tribunale di Milano;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa macellazione pollame Italpol - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Milano, costituita per rogito Marchetti in data 23 giugno 1962, rep. 28759, reg. soc. 116458, tribunale di Milano;

società cooperativa edilizia «Roma - Feda - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Ardore Marina (Reggio Calabria), costituita per rogito Cortese in data 12 febbraio 1981; rep. 352, reg. soc. 774, tribunale di Locri;

società cooperativa di produzione e lavoro «Aldo Moro - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Brancaleone (Reggio Calabria), costituita per rogito Giubilato in data 7 giugno 1985, rep. 1248, reg. soc. 1455, tribunale di Locri;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa Obile, società cooperativa di lavoro a responsabilità limitata», con sede in Caulonia (Reggio Calabria), costituita per rogito Fazio in data 27 febbraio 1986, rep. 1592, reg. soc. 1643, tribunale di Locri;

società cooperativa di produzione e lavoro «La Nuova Calabria - Cucito e filato - Cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», con sede in Caulonia Marina (Reggio Calabria), costituita per rogito Gallelli in data 25 marzo 1986, rep. 10459, reg. soc. 1693, tribunale di Locri;

società cooperativa agricola «Aguglia - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Caulonia (Reggio Calabria), costituita per rogito Caiazzo in data 4 giugno 1984, rep. 12849, reg. soc. 1191, tribunale di Locri;

società cooperativa agricola «Cooperativa agrumaria ortofrutticola La Castelveterina», a responsabilità limitata, con sede in Caulonia (Reggio Calabria), costituita per rogito Niutta in data 30 giugno 1966, rep. 15457, reg. soc. 309, tribunale di Locri;

società cooperativa agricola «GI.CA.P. - Gioventù produttiva società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cinquefrondi (Reggio Calabria), costituita per rogito Calogero in data 27 gennaio 1987, rep. 4476, reg. soc. 1846, tribunale di Palmi;

società cooperativa di produzione e lavoro «Delia-Legno - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Delianova (Reggio Calabria), costituita per rogito Tripodi in data 30 ottobre 1986, rep. 180, reg. soc. 1726, tribunale di Palmi;

società cooperativa agricola «Quadrifoglio S. Nicola - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Feroleto della Chiesa (Reggio Calabria), costituita per rogito Calogero in data 14 marzo 1986, rep. 2658, reg. soc. 1555, tribunale di Palmi;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Lucciola s.r.l.», con sede in Galatro (Reggio Calabria), costituita per rogito Divisa in data 18 gennaio 1977, rep. 20318, reg. soc. 411, tribunale di Palmi;

società cooperativa agricola «Torre - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Laureana di Borrello (Reggio Calabria), costituita per rogito Giffone in data 3 agosto 1978, rep. 333, reg. soc. 508, tribunale di Palmi;

società cooperativa di produzione e lavoro «Zalucco - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Locri (Reggio Calabria), costituita per rogito Tuccillo in data 19 gennaio 1978, rep. 3436, reg. soc. 555, tribunale di Locri;

società cooperativa di produzione e lavoro «Torre - Società cooperativa di lavoro a responsabilità limitata», con sede in Palmi (Reggio Calabria), costituita per rogito Gisonna in data 27 giugno 1979, rep. 16002, reg. soc. 530, tribunale di Palmi;

società cooperativa agricola «Cooperativa agrozootecnica Vallata dello Stilaro» a responsabilità limitata, con sede in Pazzano (Reggio Calabria), costituita per rogito Fazio in data 3 giugno 1986, rep. 3033, reg. soc. 1723, tribunale di Locri;

società cooperativa di produzione e lavoro «Società cooperativa La Scidese a r.l.», con sede in Scido (Reggio Calabria), costituita per rogito Corigliano in data 24 aprile 1982, rep. 23589, reg. soc. 800, tribunale di Palmi;

società cooperativa di produzione e lavoro «CO.TE.S. - Cooperativa tessile stilese a responsabilità limitata», con sede in Stilo (Reggio Calabria), costituita per rogito Caiazzo in data 10 maggio 1985, rep. 15393, reg. soc. 1428, tribunale di Locri.

Con decreto ministeriale 18 dicembre 1990 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa mista «C.B.A. - Cooperativa bergamasca acconciatori - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bergamo, costituita per rogito Russo in data 19 marzo 1979, rep. 6212, reg. soc. 14356, tribunale di Bergamo;

società cooperativa di produzione e lavoro «Orchestra città di Bergamo - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bergamo, costituita per rogito Vacirca in data 19 dicembre 1985, rep. 28, reg. soc. 28352, tribunale di Bergamo;

società cooperativa edilizia «Bergamo 77 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bergamo, costituita per rogito Leidi in data 10 febbraio 1977, rep. 31017, reg. soc. 11946, tribunale di Bergamo;

società cooperativa di produzione e lavoro «Nuova Giupponi - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Brembilla (Bergamo), costituita per rogito Bottazzi in data 6 luglio 1981, rep. 3032, reg. soc. 18758, tribunale di Bergamo;

società cooperativa di consumo «Cooperativa di consumo di Calvenzano -Società cooperativa per azioni a responsabilità limitata», con sede in Calvenzano (Bergamo), costituita per rogito Pansera in data 21 luglio 1946, rep. 6387, reg. soc. 2460, tribunale di Bergamo;

società cooperativa di produzione e lavoro «Nuova Serio - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cene (Bergamo), costituita per rogito Leidi in data 30 marzo 1983, rep. 57017, reg. soc. 22101, tribunale di Bergamo;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa popolare di Corti - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Costa Volpino (Bergamo), costituita per rogito Vizzardi in data 21 febbraio 1980, rep. 11087, reg. soc. 16104, tribunale di Bergamo;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa api. primo fiore - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Gorlago (Bergamo), costituita per rogito Anselmo in data 1° marzo 1982, rep. 80241, reg. soc. 20168, tribunale di Bergamo;

società cooperativa edilizia «Quadrifoglio - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Mozzo (Bergamo), costituita per rogito Russo in data 28 luglio 1977, rep. 1508, reg. soc. 12366, tribunale di Bergamo.

91A0558

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI CATANIA

Facoltà di ingegneria:

chimica.

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di magistero:

psicologia sociale.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

complementi di chimica fisica.

SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA

Classe di scienze matematiche, fisiche e naturali:

analisi matematica.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

91A0555

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione «Aldo Bozzi», in Roma

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1990, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 1990, registro n. 14 Università, foglio n. 34, sulla proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, alla fondazione «Aldo Bozzi», con sede in Roma, via Lucrezio Caro n. 63, è stato concesso il riconoscimento giuridico.

Contestualmente è stato approvato il relativo statuto composto di sedici articoli, vistato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica proponente.

91A0556

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Approvazione delle iniziative della società SPI sulla realizzazione delle aree di crisi siderurgica

Il CIPI, con deliberazione del 20 dicembre 1990, ha approvato l'iniziativa imprenditoriale della società Database Software rientrante nel programma di promozione industriale della società finanziaria SPI del gruppo IRI. A tale iniziativa si applicano le provvidenze previste dalla legge 1° marzo 1986, n. 64, così come modificate dall'art. 8, secondo comma, della legge 15 maggio 1989, n. 181.

91A0561

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei prodotti petroliferi (Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento CIP n. 26 1982 del 6 luglio 1982, e successive modifiche ed integrazioni, visto il provvedimento n. 36/1990 del 16 novembre 1990 e il provvedimento n. 1/1991 del 15 gennaio 1991, si comunicano i prezzi massimi al consumo comprensivi delle imposte dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della CEE il 5 febbraio 1991 e praticabili dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale*, secondo la normativa vigente ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento:

1) *Carburanti:*

Benzina super	L./lt	1.535
Benzina super senza piombo	»	1.485
Benzina normale	»	1.485
Benzina agricola	»	293
Benzina pesca e piccola marina	»	1.437
Gasolio autotrazione	»	1.110
Gasolio agricoltura	»	384
Petrolio agricoltura	»	373
Gasolio pesca e piccola marina	»	353
Petrolio pesca e piccola marina	»	343

2) *Prodotti da riscaldamento:*

Prezzi massimi in contanti per vendite superiori a 2.000 litri:

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L./lt	1.091	1.096	1.101	1.106	1.111
Petrolio (*)	»	816	821	826	831	836
Olio comb.le fluido	L./kg	629	634	639	644	649

Fasce provinciali:

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna e Siracusa.

B) Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Ascoli, Alessandria, Asti, Campobasso, Cremona, Massa Carrara, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Gorizia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Trieste, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni dei prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L./lt	18
Comuni oltre 1.000 mt s.l.m.	»	15
Isole minori	»	23

Fino al 30 aprile 1991 le aziende distributrici al consumo sono autorizzate a maggiorare i prezzi dei prodotti da riscaldamento di L./lt 7.

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in L./kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

Per consegne fino a 2.000 litri i prezzi dei prodotti da riscaldamento sono determinati dal libero mercato.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

91A0625

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 12 gennaio 1991 concernente: «Tariffe per il servizio telefonico europeo». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 3 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 12 del 15 gennaio 1991).

Nel titolo del decreto citato in epigrafe, riportato alla pag. 24, prima colonna, del sopra indicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Tariffe per il servizio telefonico *europeo*», si legga: «Tariffe per il servizio telefonico *con i Paesi europei e del bacino del Mediterraneo*».

Al quinto comma delle premesse in luogo di:

«Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 793, concernente l'adeguamento delle tariffe telefoniche nazionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1986, n. 82, concernente l'adeguamento delle tariffe telefoniche nazionali;», si legga:

«Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1991, concernente l'adeguamento delle tariffe telefoniche nazionali;».

91A0589

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 12 gennaio 1991 concernente: «Tariffe per il servizio telegrafico europeo». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 3 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 12 del 15 gennaio 1991).

Nel titolo del decreto citato in epigrafe, riportato nel sommario ed alla pag. 33, prima colonna, del suindicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Tariffe per il servizio telegrafico *europeo*.», si legga: «Tariffe per il servizio telegrafico *con i Paesi europei e del bacino del Mediterraneo*.».

91A0590

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 12 gennaio 1991 concernente: «Tariffe per il servizio telex europeo». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 3 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 12 del 15 gennaio 1991).

Nel titolo del decreto citato in epigrafe, riportato nel sommario ed alla pag. 40, prima colonna, del suindicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Tariffe per il servizio telex *europeo*», si legga: «Tariffe per il servizio telex *con i Paesi europei e del bacino del Mediterraneo*».

91A0591

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 315.000
- semestrale	L. 170.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 56.000
- semestrale	L. 40.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 175.000
- semestrale	L. 95.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 56.000
- semestrale	L. 40.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 175.000
- semestrale	L. 95.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 600.000
- semestrale	L. 330.000

Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:

- annuale	L. 800.000

Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:

- annuale	L. 530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 70.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 280.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.200